

XLVª TORNATA

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	pag. 1254
Disegni di legge (Discussione di):	
« Proroga dei poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite rispettivamente con la legge 18 luglio 1920, n. 999, e con quella 18 luglio 1920, n. 1005 ».	1259
Oratori:	
BERTI	1271
D'ANDREA	1274
FERRI	1259
MORTARA	1260, 1274
ROTA	1269
(Presentazione di)	1275
Interrogazioni (Annuncio di)	1276
(Risposta scritta ad)	1277
(Svolgimento di):	
« Intorno al pareggiamento delle vecchie e nuove pensioni assegnate dalla Banca d'Italia »	1254
Oratori:	
DE NAVA, <i>ministro del tesoro</i>	1254
PELLERANO	1255
« Intorno al ritardo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regio decreto per il censimento nei territori annessi »	1255
Oratori:	
BEVIONE, <i>sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio</i>	1255, 1256
FERRARIS CARLO	1256
« Sulla presentazione al Parlamento e sulle modificazioni da apportare al decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2249 »	1257
Oratori:	
LAGASI	1257
RODINÒ, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	1257
Petizioni (Lettura del sunto di)	1254

Ringraziamenti	pag. 1254
Sul processo verbale	1253
Oratori:	
TORRIGIANI LUIGI	1253
PRESIDENTE	1254

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della giustizia e affari di culto, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, del lavoro e previdenza sociale, per la ricostruzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato per l'interno e per la Presidenza del Consiglio.

SILI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare sul verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Dal verbale risulta che il nostro Presidente alla interrogazione, che rivolsi a lui lunedì scorso in fine di seduta, avrebbe risposto che il Senato avrebbe sospeso le sedute oggi, per riprenderle lunedì prossimo. Domando al Presidente se può dare ancora assicurazione al Senato che noi saremo convocati lunedì, perchè dalle voci che corrono sembra che la Camera protrarrà più innanzi le sue discussioni; quindi credo che non sarebbe conveniente riconvocare il Senato lu-

nedi per discutere il bilancio provvisorio, quando la Camera non lo avesse ancora votato.

PRESIDENTE. L'assicurazione che ella chiede non può darla nessuno, perchè allo stato attuale delle cose nessuno può prevedere che cosa accadrà alla Camera dei deputati...

TORRIGIANI LUIGI. Resta però stabilito che il Senato sarà convocato per lunedì?

PRESIDENTE. Certo, salvo il caso che si decida altrimenti, perchè il Senato può chiedere di essere convocato a domicilio.

Nessuno, ripeto, può dire con certezza quando la Camera dei deputati darà termine alla discussione sull'esercizio provvisorio.

TORRIGIANI LUIGI. Allora faccio formale proposta, che se si dovranno sospendere i nostri lavori, non si fissi oggi il giorno della riconvocazione, ma il Senato sia convocato a domicilio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Torrigiani.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Pongo ai voti il verbale testè letto.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto un congedo il senatore Chersich di giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intenderà accordato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole, segretario, Biscaretti di dar lettura del sunto di una petizione.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

N. 15. Il tenente colonnello in posizione ausiliaria, Ferdinando Ventrella, fa voti perchè siano apportate delle modificazioni alle disposizioni sul trattamento economico dei pensionati civili e militari.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del compianto senatore Grimani ho ricevuto la seguente lettera:

« Eccellenza,

« Anche da parte della mamma e degli altri componenti la mia famiglia, ho l'onore di presentare alla E. V. le espressioni della più sentita e profonda gratitudine per la nobile ed affettuosa dimostrazione di cordoglio e di omaggio resa al nostro caro estinto, parlando di lui con così elevato pensiero e delicato sentimento, che ci è stato di sommo conforto nella immensa sciagura.

« Con profondo ossequio.

« Venezia, 11 dicembre 1921.

« Firmato: E. GRIMANI ».

Dal sindaco di Venezia ho ricevuto la seguente lettera:

« Li 10 dicembre 1921.

« Venezia si onora di porgere alla E. V. e all'eccelso Senato, i sentimenti di riconoscenza per la commemorazione di Filippo Grimani, il quale ha dedicato la nobilissima sua intelligenza e l'animo generoso e probo al bene di Venezia e all'amore verso la patria, lasciando per elevate doti e per le molteplici benemeritenze, un incancellabile ricordo.

« Con devoto ossequio.

« Il Sindaco

« Firmato: GIORDANI »

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione dell'onorevole senatore Pellerano al ministro del tesoro: « Per sapere, se non creda opportuno far pratiche presso il Direttore Generale della Banca d'Italia, perchè in esecuzione al voto unanime degli azionisti, espresso nell'ultima assemblea, proceda al pareggiamento delle vecchie e nuove pensioni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro per rispondere a questa interrogazione.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. L'on. Pellerano domanda di sapere se io non creda opportuno far pratiche presso il direttore gene-

rale della Banca d'Italia perchè, in esecuzione al voto unanime degli azionisti espresso nell'ultima Assemblea, proceda al pareggiamento delle vecchie e nuove pensioni.

L'on. Pellerano sa bene che, in omaggio all'autonomia di cui godono gli istituti di emissione, il Governo non avrebbe potuto nè potrebbe prendere alcuna iniziativa presso la Banca d'Italia per quel che riguarda il trattamento del personale e tanto meno dei pensionati.

Posso quindi soltanto fornire all'on. Pellerano informazioni sui provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia e dal Governo approvati.

I provvedimenti sono stati vari e successivi ed hanno avuto sempre un carattere di miglioramento alle condizioni del personale, fino al 31 marzo 1921: nel qual giorno nell'Assemblea generale degli azionisti si parlò delle condizioni dei pensionati. Non è esatto che in quell'Assemblea sia stato emesso un voto per il pareggiamento delle vecchie alle nuove pensioni. Invece fu rivolta al direttore generale della Banca d'Italia una raccomandazione circa le condizioni dei pensionati, ed in seguito a questa raccomandazione la Banca, con sua deliberazione approvata dal Governo, ha elevato il sussidio di caroviveri ai pensionati diretti da 150 a 200 lire, mantenendo 100 lire di caroviveri ai pensionati indiretti, cioè, alle vedove e agli orfani. Di più ha concesso una quota del 10 per cento, col minimo di 30 lire per le pensioni indirette. Si deve riconoscere che il provvedimento è sufficientemente favorevole ai pensionati.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pellerano per dichiarare se sia soddisfatto.

PELLERANO. Io prendo atto delle dichiarazioni del ministro del tesoro; lo ringrazio, e spero che il direttore della Banca d'Italia vorrà comprendere che bisognerà venire a qualche altro provvedimento di favore per questi vecchi pensionati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Presbitero al ministro dell'industria e del commercio. Per accordo intervenuto fra l'onorevole interrogante e il Ministro, l'interrogazione sarà rinviata al giorno 20 corrente.

Segue l'interrogazione dell'onorevole senatore Ferraris Carlo ai ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro: « Per sapere il motivo pel quale il Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1594, contenente le norme per il censimento generale della popolazione nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi del 1920, colle annesse istruzioni, sia stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'8 dicembre 1921, cioè sette giorni dopo che il censimento ebbe luogo in quelle provincie, fatto tanto meno comprensibile da che l'ultimo articolo del predetto decreto dispone che esso « entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio per rispondere a questa interrogazione.

BEVIONE, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. L'inconveniente lamentato dal senatore Carlo Ferraris sussiste realmente. È avvenuto che la *Gazzetta Ufficiale* ha pubblicato il decreto che estendeva le operazioni del censimento alle nuove provincie, sette giorni dopo che il censimento era avvenuto. E questo è dovuto oltre che ad un disguido burocratico, anche al cattivo attrezzamento della *Gazzetta Ufficiale*, per cui lavori alquanto complessi come questo, che hanno con sé tabelle e stati tipografici annessi, sono di assai difficile preparazione. Ad ogni modo sono stati fatti pervenire alla Direzione della *Gazzetta Ufficiale* seri rimproveri per questo ritardo. Ma quello che mi preme di più è di accertare l'onorevole interrogante che le operazioni del censimento non hanno avuto a subire alcun danno da questo ritardo della pubblicazione del decreto, che ne ordinava l'esecuzione nelle nuove provincie, inquantochè, sia perchè era già stata fatta la distribuzione del materiale necessario, sia perchè era pervenuto ai due Commissari Generali per la Venezia Tridentina e per la Venezia Giulia tutto quello che occorreva con le istruzioni perchè il censimento avesse luogo, il censimento si poté operare regolarmente così nelle due nuove provincie come in tutto il resto del Regno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ferraris Carlo per dichiarare se è soddisfatto.

FERRARIS CARLO. Io ho presentato la mia interrogazione venerdì scorso alle ore 15. Tre ore dopo il collega Credaro, nella eloquente apologia che fece dell'opera sua come Commissario generale nella Venezia Tridentina, si lamentò che un importantissimo decreto in materia scolastica del settembre sia stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* soltanto nel 3 dicembre, cosicchè non si poté con grave danno applicarlo nel corrente anno scolastico. Io non potevo desiderare una conferma più solenne e più autorevole della opportunità della mia interrogazione, tanto più da che il decreto, di cui io lamentai la ritardata pubblicazione, si riferisce anche alle provincie redente, e non mi pare che tutto questo contribuisca al prestigio dei nostri istituti amministrativi presso quelle nuove popolazioni. Nè si creda che io esageri. Il decreto, che diede causa alla mia interrogazione, riguarda il censimento della popolazione e doveva essere conosciuto da tutti i sindaci, da tutti i segretari comunali, da tutte le Commissioni del censimento, da tutti gli ufficiali del censimento. Così anche colà si è notato largamente il deplorabile ritardo della pubblicazione, tantopiù da che il decreto nel suo ultimo articolo reca una disposizione secondo la quale esso doveva entrare in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Io sono lieto della dichiarazione fatta dall'egregio Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, che ringrazio della sua risposta, cioè che questo fatto non abbia avuto alcuna influenza sullo svolgimento delle operazioni del censimento. Ma perchè è avvenuto questo? Perchè prima che il decreto fosse pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il solerte Ufficio centrale di statistica ha comunicato il testo di quel decreto a tutte le autorità che ne dovevano venire a cognizione e il Commissario civile di Trento lo fece anche tradurre e diffondere in lingua tedesca, cosicchè di fatto il decreto è stato applicato prima di essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, e le autorità delle nuove provincie lo eseguirono prima che fosse in vigore, correggendo con una perdonabile irregolarità legale la non perdonabile irregolarità commessa nella capitale.

Abbinando questi due fatti, quello citato dal collega Credaro e quello citato da me, e agguinandoli a non meno gravi fatti anteriori,

io dico che c'è qualche imperfezione in tutto il sistema della pubblicazione dei Regi decreti. Ogni decreto parte dal ministro che lo deve controfirmare perchè lo ha promosso; passa al Ministero di grazia e giustizia che al decreto deve mettere il sigillo dello Stato; poi va alla Corte dei conti per il visto: poi ritorna al Ministero di grazia e giustizia perchè venga inserito nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti*, e infine passa al Ministero dell'interno, il quale lo manda in carcere (*ilarità*), cioè alle carceri delle Mantellate, ove sta la tipografia per la stampa della *Gazzetta Ufficiale*. In tutto questo ingranaggio vi è qualche ruota che non gira bene. E quindi io raccomandando vivamente al ministro dell'interno di provvedere insieme col suo collega della giustizia e anzi con tutti i ministri, perchè questo meccanismo si muova più rapidamente in ogni sua parte.

Un'altra cosa ho poi a lamentare. Siamo in dicembre del 1921 e non abbiamo ancora completa la *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti* del 1920. Eppure già da otto mesi io ho ricevuto la raccolta delle leggi della Gran Bretagna del 1920. Dico questo perchè sono professore di diritto amministrativo, e devo insegnare ai miei allievi tale materia tenendo presente il testo delle leggi e dei decreti: ma questo è tutt'altro che facile quando non si ha la pubblicazione ufficiale sistematica, in speciali volumi, cogli indici cronologico ed alfabetico. Anche qui l'industria privata si è mostrata più solerte del Governo, in quantochè abbiamo la *Celerifera*, che pubblica la raccolta sistematica delle leggi e dei decreti molto più rapidamente dell'autorità ufficiale.

Io raccomando di curare maggiormente questa materia tanto necessaria in questo momento data la involutissima nostra legislazione, che non può essere ben studiata senza quei sussidi materiali. (*Approvazioni*).

BEVIONE, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVIONE, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Vorrei aggiungere una parola di chiarimento anche per soddisfare ad una giusta richiesta del senatore Ferraris. Si sta ora procedendo alla sistemazione definitiva del servizio tipografico per la pubblicazione della

Gazzetta Ufficiale. Questa pubblicazione è ora affidata all'opera di reclusi nel carcere della Mantellate e con materiale assai scadente; si sta addivenendo però fra i ministri dell'interno, del tesoro e della giustizia a un nuovo contratto con un importante stabilimento tipografico, dotato di mezzi moderni per la più rapida e perfetta esecuzione di questa pubblicazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Lagasi al ministro della giustizia e affari di culto: « Per sapere se e quando intenda presentare al Parlamento, per la sua conversione in legge, il decreto legge 9 novembre 1919, n. 2839, consentendo in radicali, pratiche, opportune modificazioni ».

Ha la parola l'onorevole ministro guardasigilli per rispondere.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. L'onor. Lagasi desidera sapere se e quando io intenda presentare al Parlamento, per la conversione in legge il decreto legge 9 novembre 1919, n. 2239, consentendo in radicali opportune modificazioni.

Tale decreto fu già presentato al Parlamento nella decorsa legislatura, ed è stato ripresentato nell'attuale il 21 giugno 1921; quindi, per questa prima parte, il desiderio del senatore Lagasi è praticamente soddisfatto. Entrando nel merito del decreto, mi consta che la classe dei notai vorrebbe vi fossero portati alcuni miglioramenti. Ora, per una parte, le aspirazioni dei notai si sono già realizzate, perchè con legge 27 aprile 1921 sono stati raddoppiati gli onorari e i diritti accessori stabiliti a loro favore dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89. Vi sono poi altre due aspirazioni della classe notarile. Una è quella di aumentare sino alla misura di 8000 lire il sussidio integrativo che adesso può essere corrisposto fino a raggiungere il reddito di 4000 lire, e un'altra è di stabilire una cassa pensioni per i notai inabili o per le loro famiglie in caso di morte. Codeste aspirazioni saranno esaminate con ogni possibile benevolenza, quando verrà in discussione il disegno di legge che già trovasi all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lagasi per dichiarare se è soddisfatto.

LAGASI. Prendo atto delle soddisfacenti dichiarazioni che mi sono state fatte dal ministro guardasigilli. Ho dato seguito alla mia interrogazione nonostante sapessi e sappia che è allo studio, dinanzi la Commissione della giustizia presso l'altro ramo del Parlamento, la proposta di conversione in legge del decreto che ci occupa. Credo, e spero, che l'onorevole ministro vorrà e saprà premere perchè questa proposta arrivi presto alla discussione dell'altro ramo del Parlamento per essere quindi presentata alla discussione e all'approvazione del Senato. Non mi indugierò in una facile critica del metodo di finanziamento della cassa, che è stato imposto dal decreto del 9 novembre 1919; e mi limiterò ad osservare che risponde poco ai principi della giustizia. Si è imposto il pagamento dei contributi ai clienti mentre, secondo il mio modo di vedere, si doveva imporre ai notai che traggono dalla professione i più lauti guadagni. Così a ogni modo, come è disciplinato, l'istituto della cassa notarile non risponde agli scopi che hanno indotto il legislatore ad emanare il decreto. Se deve funzionare così, meglio sarebbe sopprimerlo per non creare molestie ai notai, danni ai clienti obbligati al versamento del contributo.

L'on. ministro ha accennato ai provvedimenti che sono stati presi a favore della classe colle disposizioni della legge 7 aprile 1921. Questi provvedimenti, che sono stati presi all'unico scopo di mettere i notai in condizioni di provvedere alle esigenze della vita, di fronte al lavoro professionale, non sono quelli di cui si occupa il decreto 9 settembre 1919. Il decreto provvede ad altri scopi e precisamente a questi:

- 1° all'erogazione d'una quota di integrazione ai notai che non lavorano;
- 2° all'assegnazione di pensioni temporanee e vitalizie alle loro vedove e ai loro figli minori;
- 3° alla largizione di sussidi ai notai che non possono esercitare la professione per malattia, per servizio militare o per altro legittimo impedimento;
- 4° all'attribuzione delle somme occorrenti per le spese che sono necessarie pel servizio dei Collegi e dei Consigli notarili.

Il decreto impone un aumento del 50 per cento sugli onorari da devolversi alla cassa nazionale per gli scopi sovraccennati.

La somma che, in virtù di questo aumento, è stata, nel primo anno, versata alla cassa notarile ammonta ad oltre 14 milioni. Di questi 14 milioni, sono stati erogati ai notari poveri soltanto 2 milioni e 400,000 lire circa. La quota di integrazione, on. ministro, deve, ella lo ha già riconosciuto, essere aumentata a lire ottomila almeno. Con 4000 lire di reddito nessuna famiglia può, in questi momenti, risolvere il grave e serio problema della vita.

Questa quota d'integrazione, secondo penso, dovrebbe essere assegnata a tutti i notai che non lavorano, indipendentemente dalle loro condizioni economiche extra professionali; nello stesso modo che si segue cogli impiegati, cui si dà la pensione anche se sono ricchi, non per ragione della loro povertà; ma per ragione della loro funzione. E qui affaccio e prospetto all'onorevole ministro la grave quistione sul metodo da seguire pel funzionamento della cassa. Crede che questo servizio debba essere accentrato in una cassa nazionale o non piuttosto che sia conveniente abbandonarlo ai singoli collegi notarili? Io sono di parere che una maggior speditezza ed una più equa distribuzione dei soccorsi si potrebbe attendere anzichè da una cassa nazionale, da una cassa locale come del resto ha dimostrato l'esperienza fatta durante la guerra per la distribuzione dei sussidi ai notai chiamati alle armi.

Ho poi anche gravissimo il dubbio, ispiratomi dagli articoli 11 e 17 del decreto-legge, che le rendite della Cassa possano essere distratte dai loro scopi ed assorbite dalle spese occorrenti per la congerie d'impiegati che si renderà necessaria per amministrare i fondi.

Altro non aggiungo e spero che l'onorevole ministro vorrà aiutarmi in questa opera di previdenza, ispirandosi non solo ai principii della giustizia, ma anche ai desideri di tutta la classe notarile.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto per la nomina:

a) di un membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle terre liberate;

b) di un consigliere d'Amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma nonchè alla vota-

zione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella tornata di ieri l'altro.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che funzioneranno da scrutatori. Quali scrutatori della votazione per la nomina di un membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione delle terre liberate, sono sorteggiati i senatori Salvia, Millo, Ziliotto, Pagliano e Supino.

Per la votazione per la nomina di un consigliere di amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, sono stati estratti a sorte quali scrutatori i senatori Persico, Cusani, Fratellini, Di Frasso e Canevari.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti, e i senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari e gli scrutatori procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albertoni, Amero D'Aste, Annaratone, Apolloni.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Berenini, Bergamasco, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertesi, Berti, Bettoni, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Caviglia, Cefalo, Cencelli, Chimienti, Cimati, Cipelli, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Conci, Corbino, Credaro, Curreno, Cusani Visconti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del

Giudice Della Noce, Della Torre, Del Lungo, De Novellis, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D' Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Ferri, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Fradeletto, Frascara, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Golgi, Grandi, Greppi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lanciani, Leonardi Cattolica, Libertini, Loria, Lusignoli, Lnstig, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Manna, Mango, Marscalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Melodia, Mengarini, Montresor, Morrone, Mortara, Mosca.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoioni.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Papadopoli, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Pessico. Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pini, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quartieri.

Rava, Reynaudi, Ridola, Romeo Delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota.

Salata, Salmoiraghi, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, San Martino, Santucci, Scalori, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Serristori, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Spirito, Squitti, Supino.

Tamassia, Tamborino, Tassoni, Thaon di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli.

Wollemborg.

Ziliotto, Zippel, Zupelli.

Discussione del disegno di legge: « Proroga dei poteri delle Commissioni parlamentari di inchiesta istituite rispettivamente con la legge 18 luglio 1820, N. 999 e con quella 18 luglio 1920, N. 1005 » (N. 208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei poteri delle Commissioni parlamentari di in-

chiesta istituite rispettivamente con la legge 18 luglio 1920, N. 999 e con quella 18 luglio 1920, N. 1005 ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 208).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FERRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI. Svolgerò brevemente i concetti che mi hanno spinto a presentare il mio emendamento, che è stato stampato e distribuito. A me pare che, per quanto eccezionalissimi fossero i momenti che richiesero la promulgazione delle disposizioni che ora compaiono in questo disegno di legge, di fronte al proposito che deve avere il legislatore di ritornare man mano nell'ordine normale e più di tutto al rispetto di quei diritti che sono fondamentali, quale il diritto che ha il cittadino al giudice naturale, si debba andar molto cauti nel dare assetto stabile a queste disposizioni. Convengo in primo luogo che in momenti così eccezionali e straordinari un magistrato d'eccezione era inevitabile; convengo che le massime forme di rigore siano concesse a queste commissioni, ed opportunamente; convengo che a queste commissioni siano dati i mezzi di difendere l'interesse dello Stato con quei sequestri, con quelle misure conservative che sono necessari per non far sfuggire i patrimoni che devono indennizzare lo Stato. Ma, una volta che questo magistrato straordinario ha compiuto il suo compito, una volta che, dopo il giudicato, esso ha anche provveduto alla esecuzione della sua sentenza in maniera che lo Stato non corre più alcun rischio, allora io dico dobbiamo fare in modo che l'appello il cittadino lo trovi davanti al suo giudice naturale, perchè non v'è più alcuna ragione che sia altrimenti.

Io mi domando; come mai, quando questa Commissione avrà pronunciato e il ministro del tesoro dovrà avere emesso il decreto d'esecuzione di quel provvedimento, il cittadino non deve far ricorso al suo giudice naturale, alla Corte di appello? Si dice: ci sono le forme eccezionali. Ebbene, in questi casi, la Corte d'appello agirà con le forme eccezionali. Guar-

date che i dominati di oggi saranno i dominatori di domani e guai se insistiamo con leggi eccezionali! Oggi siamo noi che le votiamo, ma domani saranno altri. Il mondo si muove così. Quindi non bisogna mai creare dei precedenti di questo genere.

D'altra parte io osservo al Senato che, quando si è costituito un giudice straordinario, eccezionale, e a quel giudizio solenne si contrappone un giudizio d'appello, il giudice che viene dopo deve avere per lo meno pari autorità, e l'autorità sua deve desumerla dalla sua origine. Io osservo che, mentre il primo magistrato è l'eletto della Camera dei deputati e del Senato, il giudice d'appello è l'eletto in gran parte dei funzionari del governo; giacchè esso per quattro quinti è l'eletto dei funzionari del governo. Ora è egli di pari autorità al giudice eletto dal Parlamento? Parlando del tribunale d'appello, ci hanno sempre insegnato che per lo meno il numero dei giudici di primo grado dev'essere uguale, mai maggiore di quello dei giudici di appello. Invece voi, dopo un giudizio vagliato da tanti uomini, attraverso tante difficoltà, andate a portar la questione davanti ad un numero inferiore di giudici, giudici poi che hanno un'origine sulla quale non si può avere assoluta fiducia. Non che io abbia sfiducia negli uomini che siedono ora a quel banco; ma temo di creare dei precedenti che restino. Il governo di oggi farà bene, determinerà con giudizio questi giudici; ma il governo di domani può invocare questo provvedimento e giudicherà come giudicherà. Io ripenso a molti anni or sono, quando si istituirono le giunte amministrative; il governo era lieto perchè era riuscito a nominare per esse uomini di sua fiducia; ma più tardi, in molte provincie, di quegli organismi si impadronirono gli avversari elettorali del governo; cosa, credo, che non dovè riuscire gradita e gli effetti furono quelli che furono.

Quindi il regime eccezionale va ridotto il più che sia possibile, perchè è solo così che noi diamo ai cittadini la coscienza di essere tutelati efficacemente nei loro diritti. Per queste ragioni ho presentato il mio emendamento. Io sono impensierito perchè, mentre trovo che noi con queste disposizioni ci incagliamo nell'errore, d'altra parte questo articolo potrebbe far incagliare il disegno di legge e quindi certi provvedimenti che sono necessari per la tutela

del patrimonio dello Stato potrebbero essere ritardati. Ma mi impensierisce anche l'incostituzionalità alla quale andiamo incontro che potrebbe apportare di peggio.

Io ritengo che mai come in questo momento sia stato giusto l'usare disposizioni rigorose. Nel momento solenne in cui lo Stato aveva diritto di esigere da tutti i suoi cittadini i più grandi sacrifici, purtroppo si trovarono degli speculatori ingordi e senza scrupolo, che è giusto, doveroso perseguire col rigore delle leggi; rigore, sta bene, ma col rispetto dei diritti dei cittadini che rappresentano la garanzia per tutti, che sono la base del nostro vivere civile.

Nella redazione che ho proposta io ho messo questa disposizione: che la notifica sarà fatta entro un mese. Ebbene, vi rinunzio, perchè non vorrei servisse di pretesto per sostenere la decadenza.

La gente che ha male operato non deve poter sfuggire alle sanzioni. Per queste considerazioni io insisto nel mio emendamento.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Io sento il dovere di esporre al Senato ed al Governo le ragioni per le quali sarò costretto a votare contro questo disegno di legge.

Mi obbliga a ciò la mia qualità di membro del Parlamento e di capo della Suprema magistratura; mi obbliga a ciò la mia coscienza di giurista, che non ha subito i perversamenti che derivano dal demagogismo parlamentare oggi invadente. (*Approvazioni*).

Infine io sono anche obbligato a parlare di quanto almeno riguarda l'argomento della istituzione di quel cosiddetto collegio arbitrale che è uno degli oggetti del disegno di legge, per la ragione che è stato detto che anche da parte mia, privatamente, si fosse data adesione alla istituzione di questo organo giurisdizionale.

Ciò non è esatto; non era esatto mesi addietro quando lo smentii pubblicamente in un giornale di Roma; non lo è neppure ora; anche per questo motivo il Senato riconoscerà giusto, io spero, che esponga le ragioni del mio dissenso dal disegno di legge.

Il 18 luglio 1920 fu sanzionata la legge che istituì una Commissione di inchiesta par-

lamentare per le spese di guerra. In questa legge si tracciava, all'art. 1^o, un compito veramente immane alla Commissione; e in primo luogo:

« Accertare gli oneri finanziari risultati a carico dello Stato per spese dipendenti dalla guerra e le modalità della loro erogazione ». Cinque anni di guerra, centinaia di miliardi spesi, centinaia di migliaia di contratti attraverso i quali era avvenuta la erogazione di queste somme fantastiche, occorreva esaminare! Evidentemente il semplice accertamento delle spese costituisce un incarico, che anche a considerarlo semplicemente quale lavoro di ragioneria, è di una mole smisurata.

Secondo oggetto dell'inchiesta: « Procedere alla revisione dei contratti, delle commesse, delle indennità di requisizione e di espropriazione, dei compensi attribuiti in sede di sistemazione dei contratti di guerra, dei provvedimenti relativi alla alienazione del materiale bellico, nonché dei pagamenti di qualsiasi genere fatti e da farsi in dipendenza della guerra e in dipendenza degli approvvigionamenti, consumi e servizi di ogni genere alla guerra inerenti ».

Noi abbiamo vissuti quei dolorosi anni di guerra e tutti abbiamo avuta una parte più o meno ampia nella vita pubblica di quegli anni; tutti, dunque, intendiamo di qual peso fosse l'incarico che si dava, con questo secondo comma dell'articolo 1^o, alla Commissione di inchiesta, quale illimitata estensione di indagini le si prospettava.

E non basta; leggiamo ancora il comma c): « Accertare, in ordine agli oggetti indicati nei commi a) e b), ogni responsabilità morale, giuridica, politica, amministrativa ».

Quindi sindacato di coscienze, sindacato di azioni e di moventi di azioni, e tutto quanto si muove e si agita nel campo etico prima che nel campo giuridico e politico. Però, in questa parte, mi sia concesso di notare che, evidentemente, essendo l'inchiesta un provvedimento di ordine politico, le indagini di ordine morale e di ordine giuridico venivano necessariamente subordinate a quell'indirizzo politico che l'inchiesta avrebbe potuto prendere, secondo la sua natura e secondo la qualità degli uomini che ne avrebbero avuto il mandato. Quindi un

compito delicatissimo, da far tremare le vene e i polsi di chiunque.

Infine nel comma d) fu attribuito alla Commissione quest'altro ufficio: « Proporre provvedimenti atti a reintegrare l'erario di ciò che possa risultare doversi recuperare e ciò indipendentemente da qualsiasi sentenza di giurisdizione ordinaria o speciale anche se passata in cosa giudicata ».

L'Ufficio centrale, nella sua relazione al disegno di legge che oggi discutiamo, rievoca la gravità enorme della violazione della santità della cosa giudicata che apparisce consumata con la approvazione di questo comma. Io non entro in discussione, che sarebbe ormai postuma, su questo argomento e mi limito ad osservare che la Commissione di inchiesta doveva integrare il compito assegnatole nelle norme precedenti, con la proposta dei provvedimenti atti a reintegrare lo Stato; doveva proporre quindi quei provvedimenti che a sua volta l'art. 2 della legge definiva con molta chiarezza, riservando al Governo di dettare un regolamento per l'esercizio delle azioni da parte dello Stato, tendenti al ricupero indicato nel comma d) dell'art. 1^o; regolamento da emanarsi con decreto Reale, sentito il parere della Commissione d'inchiesta.

Il significato di questo articolo è molto chiaro e preciso. Con decreto Reale, cioè con atto che non avrebbe dovuto oltrepassare i limiti ordinari del potere esecutivo, si dovevano stabilire i mezzi che fossero conseguenza dei suggerimenti dati dalla Commissione per la reintegrazione del patrimonio dello Stato. E poiché il potere esecutivo non ha facoltà di derogare in alcun modo alle leggi vigenti, né tanto meno di istituire organi giurisdizionali, l'art. 2 esprimeva la chiara volontà del Parlamento e del Governo di non dipartirsi dalle norme ordinarie di giurisdizione e procedura per il ricupero di quanto fosse da reintegrare al patrimonio dello Stato.

Il mio discorso si aggirerà principalmente sul comma d) e sull'articolo 2, in relazione alla nuova legge che oggi si propone. Ma ho dovuto rammentare anche gli altri commi a, b e c nei quali l'enorme vastità dell'incarico affidato alla Commissione d'inchiesta è precisato, per trarne una induzione logica preliminare. Secondo me, nella coscienza di chi votava la

legge del 18 luglio dello scorso anno non poteva mancare nè essere meno preciso l'apprezzamento della vastità sterminata del lavoro affidato alla Commissione; eravamo allora, anzi, più vicini al tempo in cui avvennero i fatti che sono oggetto dell'inchiesta; perciò tanto più doveva essere presente alla coscienza ed alla intelligenza del legislatore l'entità della materia e la logica necessità di dare al lavoro di questa Commissione un tempo proporzionato. Tuttavia l'art. 8 della legge dispose: « La Commissione dovrà presentare la sua relazione al Parlamento nel termine massimo di un anno. Potrà nel frattempo presentare relazioni parziali mano a mano che avrà esaurito i lavori di indagini sulle singole amministrazioni e sulle singole gestioni fuori del bilancio ». Di fatto, per quanto almeno a me consta, nessuna relazione parziale finora è stata presentata; di fatto è pure inconcusso che quel regolamento, col quale si sarebbe dovuto regolare l'esercizio delle azioni dello Stato per il ricupero delle somme che la Commissione d'inchiesta avesse accertato, non fu mai emanato.

Il Parlamento, auspicando il Governo che lo proponeva, ritenne che un anno fosse il tempo massimo sufficiente all'adempimento dell'incarico della Commissione. Questo finiva per essere un modo col quale si indicava alla Commissione in quali confini essa avrebbe dovuto ragionevolmente contenere le sue indagini.

Che questa fissazione di tempo avesse una importanza giuridica e politica di prim'ordine nell'organismo della legge lo si rileva anche dalla disposizione dell'articolo 5: « La Commissione è composta di 30 membri, di cui 15 deputati e 15 senatori da nominarsi dalle rispettive assemblee. Gli eletti dalla Camera continuano a rimanere membri della Commissione anche se perdono la loro qualità di deputati ». Si noti che l'anno di tempo era stabilito come periodo massimo, espressamente e senza riserva di proroghe; e quindi era anche possibile, secondo il pensiero di chi assegnava quel termine, che l'inchiesta fosse compiuta in tempo più breve. Ma nel mese di luglio del 1920 non era prevedibile, giacchè si svolgeva allora la luna di miele di un nuovo Ministero, sorto trionfalmente dall'acclamazione di quasi tutti i partiti della Camera, non era prevedibile, dico, un prossimo scioglimento della Camera

e una prossima fine della legislatura. Vero è che in un anno tante cose accadono, e poteva capitare anche lo scioglimento della Camera; ma è evidente - se le previsioni debbono essere illuminate dal raziocinio - che chi prefiggeva in un anno il termine massimo alla Commissione d'inchiesta e contemplava la possibilità che scadessero dall'ufficio alcuni fra i deputati che la componevano, supposeva che ciò avrebbe potuto verificarsi tutt'al più negli ultimi mesi del periodo massimo assegnato all'azione della Commissione d'inchiesta.

Ora io rilevo subito, onorevoli colleghi, che per ammettere la legittimità di una proposta di proroga dei poteri della Commissione d'inchiesta (salvo riserve intorno all'opportunità di questa proroga) sarebbe necessario che tale proposta fosse accompagnata da una disposizione in forza della quale la Camera dei deputati venisse invitata a eleggere i membri che attualmente mancano alla sua rappresentanza. Infatti, attualmente, nella Commissione d'inchiesta vi sono alcuni membri che non hanno più il diritto di rappresentare la Camera dei deputati. Questo è molto grave, sia per l'indole e il compito della Commissione, sia perchè, a mio avviso, va proprio contro la volontà del legislatore che nel 1920 escludeva la possibilità di proroga dei lavori coll'assegnare il tempo massimo di un anno.

Quando si viene a dire: « questo tempo massimo è insufficiente », quando si richiede più che il raddoppiamento di questo termine, poichè esso è stato prorogato di sei mesi e ora si domanda di prorogarlo di un anno, si esce fuori completamente da quella previsione che il legislatore aveva fatto. Sarebbe necessario, adunque, se la proroga deve avvenire, che fosse ristabilita la Commissione in quella composizione organica che la legge aveva voluto, cioè soltanto di immediati attuali rappresentanti dei due rami del Parlamento.

Questa osservazione non è in odio di nessuno; io non so nè quanti nè quali siano gli ex deputati che fanno parte della Commissione d'inchiesta; tuttavia sono certo di non sbagliare nel dire che ciascuno di costoro anela a recuperare il mandato perduto; e quindi non può agire nella funzione affidata alla Commissione d'inchiesta con la serenità di quelli che sono investiti del mandato del popolo, recandovi in-

vece l'animo agitato del candidato più o meno futuro a un seggio parlamentare. È evidente che, se si tratta di esercitare una funzione così delicata come quella affidata alla Commissione d'inchiesta, è anormale che di essa continuino a far parte uomini che non son più deputati, ma che aspirano a diventarlo. E tanto più grave appare la anormalità di fronte alla estensione di poteri ora richiesta.

Il Senato m'intende senza che io sviluppi di più questo concetto che deve parlare alla coscienza di tutti come parla alla mia.

Si vede dunque già una ragione grave di diffidenza verso questa proposta di proroga nella lacuna del progetto che ora ho accennata; e anche un'altra ragione di diffidenza deriva dal fatto che la Commissione d'inchiesta, per quanto a me sembra, non ha finora interpretato bene il suo mandato.

Si può ben dire, come si dice in tutte le relazioni, del Governo, della Camera dei deputati e del nostro Ufficio centrale, che la mole immane dei lavori non ha permesso di tenersi nei termini; ma la mole immane dei lavori tracciata nelle disposizioni che lessi dianzi era nota a tutti nel momento in cui si votò l'articolo. Nessuno poteva avere illusioni in proposito; e se per compiere l'inchiesta si dava un anno di tempo al massimo, questo era un monito alla Commissione perchè contenesse la opera sua in tali proporzioni da esaurirla in un anno. Se la Commissione non lo ha fatto vuol dire che non ha inteso convenientemente il suo mandato.

D'ANDREA. Chiedo di parlare.

MORTARA. Ho detto che la Commissione avrebbe dovuto aver subito un regolamento, quello preveduto dall'articolo 2: invece non lo ebbe.

Perchè non lo ebbe?

Io non rivelo nessun segreto di Stato dicendo il perchè non lo ebbe. Il governo doveva sentire la Commissione per la compilazione di questo regolamento; e come avviene in tutti i casi in cui si deve usare una simile deferenza ad un autorevole consesso, abbandonò alla Commissione medesima la redazione di uno schema. Ora accadde che la Commissione o chi per essa, accingendosi a redigere lo schema del regolamento, pensò che questa fosse una buona occasione per modificare la legge, creando poteri

nuovi da darsi alla stessa Commissione d'inchiesta, e poteri giudiziari da attribuire a un organo nuovo, diverso dagli organi giurisdizionali esistenti nel nostro ordinamento giudiziario.

Evidentemente questo po' po' di innovazioni non era materia di regolamento. Indi, turbamento di coscienze, difficoltà da parte del Governo o dei singoli ministri competenti ad accettare queste proposte, perdita di tempo, insistenze della Commissione, trascorrimento di mesi uno dopo l'altro, senza che il regolamento venisse in luce e quindi senza che l'inchiesta potesse produrre utili e pratici risultati. Si agitò l'idea di sostituire al semplice regolamento un decreto-legge.

La Commissione voleva la giurisdizione speciale, il Governo non la voleva; posso assicurare con tutta certezza che il Gabinetto precedente a questo vi era decisamente contrario, così che ogni deliberazione rimase sospesa. Ma poichè quel Gabinetto aveva ammessa la necessità di prorogare il termine della inchiesta, e aveva nel giugno di quest'anno presentato alla Camera dei deputati la relativa proposta, non parve vero al nuovo Gabinetto di cogliere l'occasione per inserire nel progetto di proroga quelle tanto agognate disposizioni a sancire le quali sarebbe stato inadeguato il regolamento.

Ecco come e perchè il regolamento non uscì mai in luce e come e perchè il disegno di legge del giugno, da semplice proposta di proroga si è trasformato nel modo in cui ora ci sta innanzi.

Ma a proposito di questo progetto, vediamo in primo luogo qual giudizio debba farsi intorno alla questione della proroga. Già sei mesi sono stati aggiunti al periodo massimo originario mediante un decreto-legge; e ora si propone di aggiungere un altro anno. La questione è altamente politica, come ognuno comprende. Alla proposta della nuova proroga ha aderito la Camera dei deputati e l'Ufficio centrale del Senato propone pure di approvarla. Però il nostro Ufficio centrale nella sua relazione avverte, con schietta buona fede che merita omaggio, che questa proroga deve essere l'ultima definitiva.

BERIO, *relatore*. La prima.

MORTARA. No, l'ultima, perchè una prima proroga è già stata concessa.

Orbene, onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, credo che la vostra buona fede rasenti in questo caso l'ingenuità. Se la Commissione d'inchiesta volesse dare fondo al suo compito con quella larghezza che ha ormai delineato, non basterebbe un altro anno e forse non basterebbe un altro decennio.

Ci troveremmo al dicembre di ogni anno a rifare quel poco ameno esercizio che si faceva per la proroga della legge sulla affrancazione delle decime, o per qualche altra consimile; salvo che qui si tratta di materia che sanguina, che tocca la vita della nazione nelle sue fibre più intime e nei suoi più forti e più alti interessi morali e materiali.

Dico che non basterebbe un decennio; ho avanti a me la relazione che la Commissione della Camera, per l'esercito e per la marina, ha presentato per l'approvazione di questo disegno di legge. Essa espone che la Commissione di inchiesta è divisa in Sottocommissioni, distinte con le lettere dell'alfabeto, dalla lettera *A* alla lettera *F*.

Non vorrei tediare troppo il Senato per quanto si tratti di un argomento troppo grave.

Voci. Parli, parli.

MORTARA. Non voglio leggere il piano di lavoro di ogni singola Sottocommissione; ma accennerò che la Sottocommissione *A*, per esempio, è incaricata: delle inchieste sulle spese segrete in dipendenza degli avvenimenti internazionali, sulle spese segrete in dipendenza della nostra azione in Albania, sulle spese segrete relative alla Palestina e alla Siria, sulle spese segrete per la difesa delle colonie in dipendenza degli avvenimenti internazionali, sulle spese militari relative alla difesa della Libia, sulle spese generali dei Corpi, sulle spese di propaganda all'interno e all'estero e infine sulle spese generali propriamente dette riservate e politiche. Tralascio le Sottocommissioni *B*, *C*, *D*, e vengo alla Sottocommissione *E*. Questa Sottocommissione ha le seguenti attribuzioni: 1° Liquidazione di materiali residuati dalla guerra; 2° Sussidi e assistenza alle famiglie dei richiamati, di militari morti, feriti, invalidi, di orfani di guerra, invalidi di guerra malarici, ecc.; 3° Acquisto di motoaratrici, mobilitazione agraria motoaratura di Stato; 4° Giustizia militare; 5° Indennizzo per perdite determinate dalla guerra in appalti o forniture;

6° Sussidi per la disoccupazione; 7° Concorso dello Stato a pareggio dei bilanci delle provincie e dei comuni invasi.

Soggiunge poi la relazione dell'onorevole Bonardi, che la materia più importante e che più può dar vita ad azioni di ricupero è parsa alla Sottocommissione la liquidazione del materiale bellico, valutato approssimativamente a una cifra di cinque miliardi, e perciò l'inchiesta su tale liquidazione ha avuto la preferenza su altri argomenti; il lavoro è stato distinto in due grandi categorie:

a) Vendita a mezzo di consorzi;

b) A mezzo di organi centrali.

Riguardo al primo sono state esaurite le indagini e compilate ampie relazioni su quattordici Consorzi e cioè Consorzio per la vendita di rame, zinco e loro leghe; Consorzio per la vendita di piombo; Consorzio per la vendita di antimonio, ecc.

Insomma, vi sono per queste sole materie quattordici relazioni della segreteria della Commissione d'inchiesta sulle quali la Commissione dovrà portare il suo esame e prendere con maturo consiglio le relative deliberazioni. Riguardo alle vendite di cui alla lettera *b*, cioè vendite fatte a mezzo degli organi centrali, narra l'onorevole Bonardi che sono state esaurite le indagini e redatte apposite relazioni su numerosi contratti, che pure formeranno oggetto di deliberazione. Rilevo per ultimo dalla medesima relazione, e trovo importante farlo notare al Senato, che, a prescindere dai risultati definitivi in base ai quali la Sottocommissione *E*, si ripromette di poter ricuperare somme cospicue da privati e da Consorzi, l'azione esercitata dalla Sottocommissione durante i suoi lavori presso gli uffici governativi non è stata mai scarsa né trascurabile; essa li ha man mano richiamati sui maggiori difetti e inconvenienti delle gestioni in corso e li ha messi in guardia circa la maggiore o minore opportunità di alcuni provvedimenti.

Insomma la Commissione, attraverso le sue sottocommissioni, si è costituita non solo controllatrice per via di inchiesta di fatti passati, ma quasi controllatrice dell'azione attuale giornaliera del Governo al disopra e al di là di quello che può fare la Corte dei conti, perchè questa controlla l'azione che il Governo ha compiuto, mentre la Commissione d'inchiesta

la controlla prima che il Governo la compia, cioè, la consiglia e la dirige. Ora un simile ufficio può durare all'infinito, perchè queste liquidazioni, queste revisioni di conti e di gestioni senza numero e senza fine non è possibile che siano portati a termine entro l'anno di proroga ora richiesto; e se la Commissione deve continuare in questo modo la sua azione, non le basterà nemmeno forse il decennio a cui ho accennato. Ecco perchè se anche non avessi altre ragioni sarei contrario a dare un nuovo termine di un anno, che sono convinto non essere sufficiente ad adempiere l'ufficio a cui essa si è dedicata con tanto larga interpretazione del suo mandato. Io non voglio biasimarla se si è proposta di compiere questo ufficio: essa ha interpretato così la legge del luglio 1920; io l'avrei interpretata diversamente. Rispetto il pensiero dei membri della Commissione, ma dato un piano di azione così vasto e largo e profondo, io dico che la Commissione ha bisogno di dieci anni di tempo; perciò, alla richiesta di un ultimo anno di tempo oppongo che è meglio non darlo, e respingere senz'altro questo disegno di legge.

Ma vi sono altre ragioni, forse più gravi, che mi inducono ad essere contrario a questo progetto. Come ho detto l'art. 2 della legge del 1920 manteneva nell'orbita del diritto comune l'esercizio delle azioni dello Stato per i recuperi, salvo stabilire con un regolamento il modo di esercizio, il che poteva e può concepirsi come abbreviazione di forme processuali, e di termini, farse anche come deroga a qualcuna delle norme di competenza che regolano l'attività dei vari organi della giurisdizione ordinaria, ma non mai esorbitanza dai confini dell'ordinamento giudiziario.

La tendenza ad uscire da questi confini, come ho accennato, che è venuta fuori subito nella preparazione del progetto di regolamento da parte della Commissione d'inchiesta, ha dato luogo alla trasformazione del regolamento in una legge, perchè la formula che fu adottata e che continuò a ripetersi (il ripetere una formula ha sempre fortuna, specialmente nei circoli parlamentari dove pochi danno fondo ad una questione e molti ascoltano e assimilano a orecchio quello che è più facile di raccogliere e di intendere) la formula è stata questa: «bisogna aumentare i poteri della Commis-

sione». Bisogna aumentare i poteri della Commissione? e perchè? Non sapeva il Parlamento quando ha istituita la Commissione quale era il mandato che le affidava? e non le ha dato il Parlamento i poteri che ha creduto le fossero per quel mandato necessari? Dunque il Parlamento deve riconoscere di avere sbagliato, battersi il petto e recitare il *mea culpa*, perchè si è perduto un anno o un anno e mezzo di tempo senza che la Commissione sia venuta alla conclusione di alcuna parte del compito che le era stato affidato? Io credo che il Parlamento non ha errori nè colpe da confessare, per nessun riguardo. Il Parlamento voleva che la Commissione limitasse, circoscrivesse le sue indagini in modo da esaurirle nel termine di un anno, indicando al Governo la materia per l'esercizio di azioni ordinarie.

Però tutto questo ha importanza relativa in quanto vale solo come premessa e come valutazione delle cose passate. Vediamo che cosa si viene oggi a proporre, una volta che la Commissione non ha adempiuto il suo compito in quel termine e domanda una proroga che Governo e Camera hanno creduto di accordare.

In un punto, per altro, la Commissione ha mantenuto fede a se stessa. Quella frase che si susurrò durante tutto un anno: «bisogna aumentare i poteri della Commissione», compare ora tradotta in una disposizione di legge, chiara, precisa, la quale, secondo me, non è stata abbastanza valutata dagli organi legislativi che finora sono stati chiamati a pronunziarsi su di essa. L'art. 1-*bis* del progetto di legge e l'art. 1-*bis*-a) che modifica il comma c) dell'art. 1 e l'art. 2 della legge del 1920, trasformano la Commissione d'inchiesta in un tribunale, in un vero organo di giurisdizione. La Commissione d'inchiesta infatti deve accertare in ordine agli oggetti indicati nei commi *a* e *b* dell'art. 1 della legge, cioè circa gli oneri finanziari, la revisione dei contratti, i compensi attribuiti in sede di sistemazione di contratti ecc., «deve accertare ogni responsabilità morale, politica, amministrativa e giuridica anche in via solidale ed anche contro amministratori di società contraenti in proprio, per recupero di lucri indebiti od eccessivi».

Non mi voglio far paladino di nessun amministratore di società, anzi manifesto tutta la mia riprovazione per quelli amministratori che

hanno rovinato le società e spogliato gli azionisti a proprio tornaconto, abusando delle tristi opportunità offerte dalla guerra; nessuno mi può sospettare cointeressato con simile gente. Tutta la mia vita si svolge non in una casa di vetro, ma fuori da ogni vetro, sotto gli occhi di tutti, come è mio dovere di magistrato. Perciò non temo di essere sospettato se espongo su questo tema delicatissimo una critica severa.

Quando la Commissione deve accertare, oltre le responsabilità morali, politiche e giuridiche di coloro che hanno contrattato con lo Stato, cioè di soggetti giuridici ben determinati per i rapporti che hanno avuto con lo Stato, anche le responsabilità solidali degli amministratori delle società o di altri cointeressati, e deve determinare i lucri indebiti ed eccessivi che i privati o le società, o i loro amministratori, hanno fatto, evidentemente, essa si investe della funzione di giudice.

Qui si tratta di decidere chi sia il debitore dello Stato in base a un vincolo di solidarietà che non è insito nel rapporto giuridico precostituito, ma che la legge autorizza a dedurre e ricavare da circostanze ed elementi di fatto e di diritto, mediante un vero e proprio giudizio di competenza del magistrato.

All'articolo 2 si aggiunge la seguente disposizione: « Le dette norme (cioè quelle per l'esercizio delle azioni) riguardano anche, occorrendo, i provvedimenti conservativi e cautelativi e le sanzioni civili da applicarsi eventualmente in sede di esecuzione, compresi, fra questi, la dichiarazione di fallimento ai termini dell'art. 685 del codice di commercio, ecc. ».

E si soggiunge: « I provvedimenti che la Commissione propone saranno eseguiti con decreto del ministro del tesoro con le norme e con i privilegi stabiliti nell'allegato A del testo unico, ecc. »; e contro questi provvedimenti è ammesso un ricorso, di cui parlerò dopo ma non è ammessa la sospensione dell'esecuzione. Non sono arrivato a capire se solo la Commissione di inchiesta sia costituita come organo giurisdizionale, vale a dire se la proposta di provvedimenti da parte della Commissione di inchiesta abbia valore di sentenza e il ministro del Tesoro sia l'ufficiale giudiziario delegato ad eseguire la sentenza, o se tutti insieme, Commissione e ministro, formino un organo di giurisdizione di nuovo conio, in cui la *iuris-*

dictio cognitionis spetti alla Commissione d'inchiesta e la *iurisdictio executionis* spetti al ministro del tesoro.

Ma bene intendo, purtroppo, che la Commissione d'inchiesta, o da sola, o unita al ministro, rappresenta un organo nuovo di giurisdizione, e che quest'organo si vorrebbe creare dopo che, come abbiamo letto nella relazione parlamentare dell'onorevole Bonardi, la Commissione medesima ha già pronta una serie di relazioni in cui essa ritiene di avere accertato le responsabilità particolari degli enti o individui sui quali si accinge a funzionare come giudice.

Si dà però un reclamo contro questi provvedimenti dell'organo di giurisdizione parlamentare. Il reclamo dovrebbe essere portato a un collegio arbitrale che potrà essere diviso, occorrendo, in due sezioni. Come un collegio composto di cinque membri possa essere diviso in due sezioni non l'ho capito; questa è forse algebra superiore della quale mi confesso perfettamente ignorante. In ogni modo un collegio che il progetto chiama arbitrale, mentre io lo chiamerei arbitrario (*ilarità*) viene proposto. Questo collegio sarebbe composto di cinque membri, dei quali tre scelti dai rispettivi primi presidenti, fra i presidenti di sezione e i consiglieri di Cassazione della Corte di Roma; ed i consiglieri di Stato e della Corte dei conti, gli altri due nominati per ogni singola controversia, uno dal ministro del tesoro e l'altro dalla parte interessata, secondo le norme da stabilirsi nel decreto Reale (questo decreto verrà forse tra un altro anno, se verrà) indicato nell'articolo 2 della legge 18 luglio 1920. Il detto collegio deciderà, senza essere tenuto ad osservare le forme ed i termini stabiliti per il procedimento davanti all'autorità giudiziaria. Contro la decisione del collegio non sarà ammesso alcun mezzo di impugnazione, salvo il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione ai termini dell'articolo 3, numeri 2 e 3 della legge 31 marzo 1877, sui conflitti di attribuzione.

Dopo avere rilevato quello che non era stato, credo, notato finora da nessuno, che cioè le modificazioni agli articoli 1 e 2 creano uno strano organo di giurisdizione formato dalla Commissione d'inchiesta e dal ministro del tesoro, mi permetto fare osservare che si crea un altro

organo di giurisdizione speciale (questa è la denominazione tecnica appropriata) in questo preteso collegio arbitrale che viene quasi ad essere il giudice di appello sul primo organo di giurisdizione. E dico che si crea un organo con giurisdizione speciale, e mi duole di aver veduto nella relazione del nostro Ufficio centrale, data la qualità di collegio arbitrale a questo organo. Veramente la qualità di collegio arbitrale, affermata in un punto, è messa in forse in un altro. Mi sembra infatti che in un passo della relazione sia detto che questo organo non esce dalla nozione degli istituti del diritto comune, perchè l'arbitrato è ammesso e governato dal nostro codice di rito civile.

L'Ufficio centrale accetta dunque questa denominazione.

DIENA. Ma codesta è la relazione ministeriale.

MORTARA. È vero, ringrazio l'Ufficio centrale per avermi fatto notare l'equivoco in cui cadevo. Però questo non altera la esattezza della mia osservazione. Ora ho dinanzi la relazione dell'Ufficio centrale e mentre da una parte vi trovo accettata la denominazione di collegio arbitrale, dall'altra vi leggo quanto segue: « Nessuno disconosce l'inammissibilità in massima delle giurisdizioni speciali. L'unità della giurisdizione è vanto del nostro ordinamento giuridico e politico ed è garanzia costituzionale del cittadino. Su ciò non vi può esser dubbio ». Ed infatti non vi può esser dubbio; dubbio vi può essere sulla verità della tesi che il così detto collegio arbitrale sia nell'orbita del diritto comune, come affermava il Governo. Tant'è che l'Ufficio centrale non lo crede affatto e finisce col dire: « In conclusione, più che della istituzione di una giurisdizione speciale, che si sostituisce al Magistrato ordinario, si tratta di completare le Commissioni d'inchiesta, creando un organo giurisdizionale che offra ogni possibile garanzia di competenza e d'imparzialità, e che sia organo integratore delle Commissioni stesse ». Dunque diventa parte esso stesso delle Commissioni d'inchiesta; ciò sembra un *rebus* indecifrabile. In ogni modo si chiami « Collegio arbitrale » o si chiami « Organo integratore » è certo che è un organo giurisdizionale straordinario.

Qui mi è indispensabile richiamare qualche nozione elementare di procedura civile. L'ar-

bitrato è una forma di giurisdizione elettiva nota al codice di procedura; quindi è compresa nel nostro ordinamento giudiziario; ma esso è subordinato alla libera volontà delle parti; qualche volta vi è l'imposizione dell'arbitrato da parte della legge lasciando però alle parti la scelta degli arbitri. Abbiamo per esempio la famosa clausola compromissoria imposta nel capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici. Dico imposta, quantunque ciò non sia detto nel capitolato, dove anzi sta una clausola ove è dichiarato che le parti hanno stretto il contratto subordinatamente alla inclusione di quella clausola e con particolare considerazione preventiva di essa; invece ognuno sa che se non si sottopongono a quella clausola è inutile che gli appaltatori entrino nelle sale di licitazione degli appalti. Malgrado però una tale anomalia, quel collegio arbitrale rientra nell'orbita del diritto comune, perchè le sue sentenze sono soggette al controllo della giurisdizione ordinaria, sia mediante l'azione di nullità che mediante la istanza per revocazione.

Vi sono anche altri esempi nella selva selvaggia della legislazione di guerra, che è inutile ricordare. Ben diverso è il caso presente. Qui si vuol costituire un tribunale a cui gli organismi della giurisdizione ordinaria contribuirebbero appena per un quinto nella persona di un magistrato della Corte di cassazione; e questo tribunale non è un collegio arbitrale, perchè contro le sue decisioni non si concede altro rimedio che quello ammesso dai numeri 2 e 3 dell'art. 3 della legge del 1877 sui conflitti di attribuzione, cioè il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione contro le decisioni delle giurisdizioni speciali. Non vi è dubbio, adunque, che si tratta di creare decisamente un nuovo organo di giurisdizione sconosciuto all'ordinamento vigente.

Ora io prescindo in questo momento dalla considerazione se si debbano moltiplicare o falcidiare gli organi di giurisdizione speciale, che ormai hanno invaso talmente il campo della giustizia da costituire la negazione di ogni giustizia; ma, prescindendo, onorevoli colleghi, da questa discussione di carattere generale io prego il Senato di portare tutta la sua attenzione su una questione più grave e più stringente. Gli organi legislativi, la Camera dei deputati ed il Senato non hanno il potere di costituire questa

nuova doppia giurisdizione speciale che sarebbe formata dalla Commissione d'inchiesta col ministro del tesoro in primo grado, e del collegio arbitrale in secondo grado, perchè questo è preventivamente vietato dall'art. 71 dello Statuto.

L'onorevole collega che ha parlato prima di me ha rammentato i pericoli politici che vi sono nella creazione di Commissioni straordinarie; io tratterò la questione giuridicamente. L'art. 70 dello Statuto che tante volte è stato brandito come arma minacciosa contro di me, da questo stesso banco donde parlo oggi, quando dal banco del Governo difendevo la istituzione del tribunale delle acque pubbliche, vieta di modificare l'ordinamento giudiziario altrimenti che per legge. Se le norme statutarie si fermassero all'art. 70, il legislatore avrebbe facoltà di creare quali e quante giurisdizioni voglia; ma vi fa seguito l'art. 71, il quale stabilisce che « niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali e perciò non potranno essere creati tribunali o Commissioni straordinarie ». Si noti che nella prima redazione dello Statuto l'articolo che era stato tradotto dalla costituzione francese aveva questa formola: « Niuno può essere distolto dal proprio foro ». Quando si venne alla redazione definitiva dello Statuto, nella famosa conferenza del 24 febbraio 1848, sembrò che fosse troppo sbiadita quella espressione e si sostituì la frase classica: « Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali ». Che cosa significa « giudici naturali »? La definizione storica di tale espressione si trova nel corrispondente articolo della costituzione dell'anno terzo della repubblica francese: « Nessuno può essere distratto dai giudici che la legge gli assegna, nè per mezzo di alcuna commissione, nè mediante altre attribuzioni, se non quelle che sono determinate da una legge anteriore ». Il giudice naturale è dunque quello che esiste e funziona quando avviene il fatto che è oggetto del giudizio. Il Senato rammenta che i tribunali costituiti posteriormente ai fatti che dovevano essere oggetto dei loro giudizi, passarono alla memoria dei posteri sotto il nome infamante di tribunali delle vendette: ne abbiamo avuti parecchi in Italia, anche dopo la costituzione dell'anno terzo e dopo lo Statuto del 1848; erano tribunali delle vendette le giunte di Stato, le corti marziali, le commissioni straordinarie che ad ogni moto unitario

i tirannelli delle nostre regioni si affrettavano a costituire. E proprio sotto il nome di commissioni straordinarie, adoperato nell'art. 71 dello Statuto, si ebbero dal 1824 al 1828 qui a Roma e nelle Romagne di simili tribunali votati alla esecrazione di ogni coscienza civile.

Il giudice dev'essere costituito prima che esista il giudicabile; ora, mentre noi abbiamo la Commissione d'inchiesta che lavora da un anno ad accertare e classificare i giudicabili — siano fatti o siano soggetti giudicabili, — oggi si chiede di creare un tribunale *ad hoc* per questi soggetti e per questi fatti. Signori del Governo, onorevoli senatori, non mettetemi nella dolorosa condizione per cui io, invitato — se disgraziatamente questa legge fosse approvata — a nominare un membro del cosiddetto Collegio arbitrale nella mia qualità di presidente della Corte di Cassazione fossi costretto all'alternativa ugualmente incresciosa di dimettermi dall'ufficio per non cooperare ad un atto cui la coscienza di ogni giusto magistrato deve ripugnare, ovvero di ricusarmi a dare esecuzione alla richiesta.

Queste sono le ragioni per le quali devo votare contro la legge; se verrà qualche efficace emendamento che permetta di rispettare l'art. 71 dello Statuto e se sarà eliminato dalla legge quel tanto che contamina la costituzionalità della legge stessa, potrò dare la mia adesione all'opera emendatrice.

L'urgenza di provvedere sugli oggetti della inchiesta, di fronte alla gravità enorme della questione che ora ho prospettata al Senato, non può essere valida ragione per soffocare la discussione di questo disegno di legge, non può essere plausibile ragione per cui il Senato debba approvarlo così come è presentato. Torni la legge alla Camera col monito sapiente del Senato; non si tratta soltanto di conservare la garanzia del giudice naturale ai cittadini che potranno essere interessati nelle azioni nascenti dall'inchiesta sulle spese di guerra; è necessario salvaguardare il supremo principio che la giustizia deve essere eguale per tutti, cioè che prima vi sia il giudice e poi sorga il fatto da assoggettare al suo giudizio. Questo è l'insegnamento dei sommi maestri del diritto costituzionale, questo il principio, all'ombra del quale sono sorti gl'istituti della nostra libertà. Non voglia il Senato seppellire oggi questo

glorioso principio e seppellire insieme con esso tutte le grandi tradizioni, tutti i precedenti storici da cui è nato e che ad esso si riannodano. (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Onorevoli senatori, l'accoglienza che da parte di molti senatori venne fatta al discorso del senatore Mortara, mi dissuaderebbe dal parlare, inquantochè io sostengo una tesi perfettamente contraria alla sua. Ma con tutto il rispetto che merita l'insigne magistrato, che è veramente onore della magistratura italiana, egli deve consentire che io dica, facendo un apprezzamento non offensivo, Dio mi guardi, che nel suo discorso il giurista ha preso il sopravvento sopra l'uomo e soprattutto sopra l'uomo politico.

MORTARA. Ma è naturale, era questo che volevo fare.

ROTA. Dicendo che lo voleva fare come giurista, scema il valore delle sue parole.

Ad ogni modo, signori senatori, io mi limito a parlare soprattutto sull'emendamento proposto dal senatore Ferri, il quale ha dato occasione al discorso nel senatore Mortara; sebbene l'emendamento del senatore Ferri abbia una portata più limitata e più speciale di quella che ebbe il discorso del senatore Mortara; inquantochè quello si limita ad una parte, non dico secondaria, ma ad una parte speciale del disegno di legge, mentre il discorso del senatore Mortara involge tutto il disegno di legge e lo combatte nelle sue parti fondamentali.

Ed anzitutto ricordo, oltre che a me stesso, agli onorevoli miei colleghi, che questo disegno di legge fu richiesto dalla Commissione parlamentare, perchè essa sapeva e comprendeva che senza la proroga, non solo della durata dei suoi poteri, ma della loro maggiore estensione, non poteva adempiere il suo mandato.

Detto questo, e cioè che il disegno di legge è di iniziativa della Commissione o, dirò meglio, è ispirato dal desiderio di essa, dirò anche, relativamente all'emendamento del senatore Ferri, che esso, se accolto, frustrerebbe, o per lo meno renderebbe men giovevole la legge e renderebbe ancora più difficilmente raggiungibile lo scopo pel quale il disegno di legge è stato presentato. Perchè è evidente che qualunque emendamento si portasse a questo

disegno di legge sarebbe necessaria la sua ripresentazione alla Camera dei deputati (*commenti*), e nelle contingenze attuali si frustrerebbe completamente lo scopo di questo provvedimento. (*Commenti generali in vario senso*).

In secondo luogo l'emendamento del senatore Ferri vuole che si deferisca il giudizio del collegio arbitrale alla Corte di appello; ora qui è evidente che in tal guisa si deferirebbe ad un magistrato composto nella maggioranza di magistrati inferiori a quelli che componevano il collegio arbitrale di primo grado; inquantochè il collegio arbitrale di primo grado è scelto tra i presidenti di sezione e i consiglieri della Corte di Cassazione, tra i consiglieri della Corte dei Conti...

Voci. No, no.

ROTA... quindi questo magistrato di appello sarebbe composto per la maggior parte di magistrati di grado inferiore di coloro che compongono il primo collegio arbitrale.

In secondo luogo nell'emendamento è formulato un termine che non si potrebbe applicare, perchè dire alla Corte di appello che essa deve giudicare nel tempo più breve, è come dir niente...

FERRI. Nelle azioni possessorie del Codice civile c'è l'art. 697.

ROTA... e continua: « senza forme e termini », quindi cioè senza tutte quelle garanzie, che sono necessarie nell'azione dell'autorità giudiziaria.

Rimettere ad un secondo collegio arbitrale, davanti alla Corte di appello, cioè, che giudica senza forme e senza termini, è ristabilire un altro collegio arbitrale, che giudica come il primo ed è in prevalenza composto di giudici di grado inferiore.

FERRI. Ma questo è il magistrato naturale.

ROTA. Perciò io credo, e dico schiettamente l'animo mio, che, qualunque sia per essere il giudizio, che si può dare sopra l'emendamento del senatore Ferri, esso sarebbe inattuabile; e qui vi sono magistrati che hanno maggiore autorità di me per affermare quanto io dico. In sostanza, dire ad una autorità giudiziaria, che tratterà un giudizio complesso nel più breve termine possibile, senza forme e senza termini, credo che sia un fuori d'opera, perchè non è che ristabilire un secondo collegio arbitrale, il quale avrebbe meno autorità del primo.

Ma queste sono, brevemente esposte, le ragioni (perchè non farò un discorso come ha fatto il senatore Mortara) le quali mi inducono a ritenere senz'altro che è inutile, inattuabile e dannoso l'emendamento del senatore Ferri per la precipua ragione che (lo ripeto, nonostante che molti senatori siano di un avviso diverso dal mio) frustrerebbe lo scopo principale della legge, che è quello dell'urgenza, perchè qualsiasi emendamento rimanderebbe il disegno di legge alla Camera dei deputati. (*Commenti vivissimi*)...

FRADELETTO. Questa è una iugulazione! Allora sopprimete il Senato.

ROTA... Detto questo per quanto riguarda l'emendamento Ferri, vengo brevissimamente a quanto ha osservato testè l'onorevole senatore Mortara, il quale - come non si poteva a meno d'aspettarsi da lui - fu critico minuto ma, ripeto il mio giudizio modesto, in lui il giurista prese il sopravvento sull'uomo politico. Non mi addentrerò nell'esame dettagliato di questo argomento, perchè mi parrebbe di fare un'arringa defensionale; dirò soltanto che, siccome egli ha citato parecchie volte l'elaboratissima relazione dell'onor. Bonardi, io aggiungo che quella relazione segnala tutti i vantaggi che la Commissione fino ad ora ha procurato; vantaggi che, se si fosse seguito il concetto che ha ispirato il discorso di coloro che parlarono prima d'ora diversamente da me, non si sarebbero conseguiti. Questi vantaggi, o signori, perchè voi li ricordate meglio, sono nella relazione dell'onorevole Bonardi - io continuo la lettura di essa al punto, al quale si è fermato il senatore Mortara - e sono i seguenti (restringo l'elencazione ai più importanti in quella relazione designati): l'interessamento dei Ministeri della guerra e del tesoro per la raccolta dei rottami al fronte allorchè il consorzio denunciò la convenzione e sospese i lavori; suggerimento di non rinnovare la convenzione col consorzio per l'alienazione del materiale sanitario, seguita con l'Amministrazione, che ha rescisso il contratto; consiglio di sospendere i pagamenti in corso al laminatoio nazionale per l'acquisto di acciaio residuo in America; incitamento ad obbligare le ditte componenti il consorzio di materie coloranti a mettersi in regola coi pagamenti; invito a non prorogare i termini del contratto di vendita dei magazzini

vestiario ed equipaggiamento di Milano e di Torino al sindacato delle cooperative, ecc. Questi sono i vantaggi, i quali sono elencati in questa relazione dell'onor. Bonardi, la quale venne citata e, se non erro, anche elogiata dal senatore Mortara.

Ma dal disegno di legge che oggi è davanti al Senato e che (dico schiettamente, come è mio costume, la mia opinione con una parola dell'Ufficio centrale), sarebbe grave se il Senato non l'approvasse. (*Commenti*).

FRADELETTO. Ma la Camera è ancora aperta.

PRESIDENTE. Onor. Fradeletto se desidera parlare l'iscriverò, ma la prego di non interrompere l'oratore.

FRADELETTO. Ho diritto anche di interrompere quando si dicono queste cose.

PRESIDENTE. Le ripeto la preghiera di non interrompere l'oratore. (*Benissimo*).

ROTA. I vantaggi che derivano da questo disegno di legge sono questi, e prego gli onorevoli senatori di meditarli per bene. Anzitutto la responsabilità diretta in proprio e solidale degli amministratori: perchè, onorevole Mortara, in questi giorni specialmente, assistiamo a degli scandali e vediamo delle società oberate o pericolanti mentre i loro amministratori sono diventati arcimilionari. (*Approvazioni*).

MORTARA. L'onorevole Mortara non ha nessun interesse in queste cose; non interPELLI me, parli al Senato.

ROTA. Sarebbe vano, onorevoli senatori, che noi dovessimo seguire; io sono avvocato e so quel che dico...

FRADELETTO. Dico che qui ha ragione.

ROTA. Lei non è avvocato! (*Si ride*). Sarebbe una puerilità, onorevoli senatori, il supporre che si potesse conseguire di procedere contro gli amministratori e di ottenere sanzioni contro di essi, contro questi veri responsabili che dopo aver danneggiato la società, anzi prima di averla danneggiata, hanno danneggiato l'erario dello Stato; sarebbe puerile, e qui vi sono molti avvocati, che possono confutarmi se non sono nel vero, puerile il solo ritenere che davanti all'autorità giudiziaria si possa conseguire in breve tempo, dati i mezzi di difesa che costoro possono avere a loro disposizione, quello che si può conseguire davanti a un Collegio ar-

bitrale specialmente col disegno di legge che ci è portato innanzi. (*Approvazioni*).

Altro vantaggio grandissimo di questo disegno di legge si è che alla Commissione è accordata la facoltà di vagliare non solo i lucri indebiti, perchè a questo bastano i Codici, ma anche i lucri eccessivi, perchè in queste cose si sa che è facilissimo scambiare il lucro indebito con il lucro eccessivo, e specialmente nel caso di coloro che prima di commettere una di queste azioni non lecite hanno sottilmente studiato quale fosse il modo migliore di agire. È certo, o signori, che se non dessimo questa facoltà alla Commissione arbitrale, molti lucri indebiti diverrebbero soltanto lucri eccessivi. Ora notate, o signori, che questa facoltà di indagare e reprimere i lucri eccessivi è uno dei grandi vantaggi apportati da questo disegno di legge.

Io potrei enunciare altri vantaggi come quelli di deferire al Ministero del tesoro la facoltà di far valere le ragioni dello Stato, mentre oggi non c'è un organo che faccia valere le ragioni che sono suggerite dal Collegio arbitrale, e molti altri; ma non voglio dilungarmi oltre perchè l'ora è tarda.

Voci: Parli! Parli!

ROTA. Questo Collegio arbitrale è composto in maggioranza di magistrati, è composto per lo meno di tre magistrati, e di tre magistrati superiori scelti o tra i presidenti di sezione o tra i consiglieri di Corte di cassazione; chi conosce la nostra magistratura sa quale garanzia, quale arra possa dare questa scelta del Collegio arbitrale.

Ma, ripeto, non voglio dilungarmi oltre. Cosa volete? Io forse non sarò con la maggioranza del Senato, ma, dico il vero, queste leggi bisogna oltrechè comprenderle e spiegarle anche sentirle. Bisogna anche sentirle, e, a questo riguardo, onorevole Presidente del Senato, mi permetta di ricordare le parole da lei pronunciate in un momento affatto diverso, in un argomento diverso; parole veramente scultorie perchè è una delle sue prerogative, esprimersi con grande efficacia, e pronunciate in un momento in cui un incidente poteva dar luogo a qualche cosa se non di molesto, certo di increscioso. Ella disse: « Quando si tratta della dignità della nazione, non occorre discussione ».

Ora, onorevoli colleghi, qui non siamo, è vero, di fronte allo straniero; ma siamo di fronte

a dei nemici dello Stato e della nostra società, tanto che io credevo, qualunque possa essere il vostro pensiero sulle mie parole, che questa discussione non si dovesse fare.

Se vi saranno correzioni da fare le faremo ancora; se vi saranno aggiunte le faremo ancora; ma siamo concordi fra noi, non eleviamo dei dubbi, non portiamo, onorevole Ferri (io credo che lei sia ispirato da sentimenti nobilissimi) degli emendamenti i quali prolungano le cose...

FERRI. Ma rispettano lo Statuto del Regno!

ROTA. È la Commissione stessa che venne scelta da noi e dalla Camera dei deputati che chiede una proroga e una estensione dei poteri. Diamole questi poteri, ed io son certo che, così dicendo, forse non incontrerò il favore della maggioranza del Senato, ma certo la volontà della maggioranza del paese. (*Vive approvazioni*).

BERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole senatore Berti.

BERTI. Per voto vostro, onorevoli senatori, venni io pure chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostruzione delle terre liberate. Consentite, poichè la occasione mi si porge, di dichiararvi anzitutto il mio grato animo per tanta vostra benevolenza.

Vi sta oggi dinanzi un disegno di legge per una proroga dei poteri, sia alla Commissione per le terre liberate, sia alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra.

Nella relazione del nostro Ufficio centrale è ripetutamente espresso il voto che le Commissioni esauriscano rapidamente il proprio compito, e vi si legge altresì che questa seconda proroga in proposizione, deve essere assolutamente l'ultima.

Il voto è ragionevole; ma poichè (certamente contro la intenzione del nostro Ufficio centrale) potrebbe apparire quasi un lamento per non avere tuttavia la Commissione nostra assolto il grave e delicato compito affidatole, mi consenta il Senato di dichiarare che la Commissione d'inchiesta per le terre liberate ha lavorato con attività e fervore sempre, sotto la guida sapiente e cara di quell'illustre uomo che fu Filippo

Grimani alla cui venerata memoria mando, con animo commosso, il mio più affettuoso saluto!

La Commissione ebbe dalla legge assegnato un termine di sei mesi dalla sua costituzione.

Ora si sappia che per trovare un locale per sede della Commissione occorsero quasi sei mesi.

Il mandato poi conferito alla Commissione è contenuto nell'articolo 1 della legge, ed è amplissimo, e lo stesso illustre collega Mortara ha dovuto riconoscere che per compierlo occorrebbero degli anni. E allora come rimproverare che nel breve termine maturato la Commissione non abbia esaurito il suo compito? La contraddizione è evidente.

Se la Commissione, per contenere l'azione sua in limiti di tempo ristretti, avrebbe dovuto passar sopra a fatti che non si potevano trascurare, non le sarebbero mancate accuse di parzialità, favoritismi... e peggio.

È perciò opportuno, nè dispiacerà certo al Senato di rapidamente porgere alcuni cenni sull'opera svolta dalla Commissione, opera ardua e complessa per la vastità della materia che riflette i servizi di ricostruzione nelle terre liberate e redente, l'assistenza ai profughi nelle varie provincie del Regno, la liquidazione del risarcimento dei danni di guerra, e per le molte difficoltà che sin dall'inizio le si pararono dinanzi.

E sappia subito il Senato che le indagini sin qui compiute hanno già dato notevoli risultati, sia nel senso dell'accertamento delle responsabilità, sia in quello della possibilità di recuperare somme spettanti all'Erario.

La Commissione ha tenute numerose adunanze in Roma.

Fuori di Roma: Numero quattro adunanze nei giorni 16-17-18 e 19 settembre p. p. rispettivamente a Trieste, Volosca, Gorizia e Pola.

Sopraluoghi nelle zone devastate per accertare lo stato attuale delle ricostruzioni:

Treviso (linea del Piave) dal 6 al 15 gennaio 1921.

Venezia Giulia dal 13 al 21 settembre 1921.

Venezia Tridentina dal 21 al 26 ottobre p. p.

Dai funzionari della segreteria sono state compiute le seguenti indagini, ed altre sono in corso:

A. Circa l'assistenza dei profughi, presso le Prefetture più importanti e che ebbero mag-

giore gestione di danaro, e cioè Roma, Firenze, Napoli, Genova, Verona, Udine, Trento.

B. Esame di parecchie centinaia di contratti di forniture di materiale per i profughi presso il Ministero delle terre liberate, quello dell'interno e presso le Prefetture ora nominate, allo scopo di recuperare all'Erario tasse non pagate dai fornitori e di accertare lucri indebiti od eccessivi.

C. Si sono controllate le ricostruzioni operate dal Genio militare a Bassano, Vicenza, Belluno, Udine, Trento, Treviso, Trieste e da Enti civili a Treviso, Belluno, Vicenza, Udine, Venezia, Trieste e Trento.

Il sistema delle indagini sulle ricostruzioni è stato saltuario, esaminando cioè per esse un numero di casi sufficienti per un giudizio fondato e sintetico.

E tali indagini potranno essere ultimate in tempo non lungo.

È poi già pronta per la discussione definitiva, la relazione (con proposte) circa i risarcimenti dei danni di guerra e l'Istituto federale di credito.

L'azione svolta dal Genio militare nel Veneto ed i contratti da esso stipulati - l'opera del Comitato governativo di Treviso e del Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra - la liquidazione e il pagamento dei danni di guerra - le gestioni dei magazzini di materiale per i profughi esistenti in Roma, nel Veneto e in alcune provincie - i servizi del pagamento dei sussidi tenuti da vari organi nel centro e nelle varie regioni ove i profughi affluirono, sono già stati oggetto di attente, utili ricerche.

E già si sono profilati alcuni giudizi sulle varie branche della inchiesta; ed ora il lavoro della Commissione tende alla individuazione delle responsabilità - allo studio analitico dei contratti che presentano vizi di forma e di sostanza, e quindi possibilità di impugnativa nell'interesse dello Stato - alla revisione ordinata dalle singole gestioni.

E questa è la fase più importante, perchè conclusiva, dei lavori; ed è facile intendere come essa richieda tempo non breve, data l'importanza, la delicatezza, e la vastità della materia.

Consideri inoltre il Senato che le somme erogate per risarcimenti danni di guerra - ri-

costruzioni - assistenza - ammontano alla importante, complessiva cifra di 6,447,452,406 (a cifra tonda 6 miliardi e mezzo) - e che è sopra di questa somma che, per l'uso fattosene, la Commissione ha dovuto portare e deve continuare a portare il suo esame e il suo controllo.

E consideri il Senato altresì che l'indagine non cade su grossi contratti di molti e molti milioni (il che faciliterebbe ed abbrevierebbe il lavoro) sibbene sopra gestioni, come quelle per l'assistenza, minute e sparse nelle varie regioni d'Italia - sulle gestioni per le ricostruzioni spezzettate in moltissimi contratti ed in spese frazionate - per cui l'opera della Commissione si rende lunga e pesante.

Pei servizi di ricostruzione, le indagini si svolsero e si svolgono contemporaneamente - sull'azione dell'autorità militare e su quella degli organi civili.

Tra le molte convenzioni - concernenti esercizi di filovie, smontaggio e trasporto di materiali teleferici, appalti di riattamento di strade e ponti, forniture di baracche, rimozione e trasporto di materiale bellico, riattamento e ricostruzione di uffici pubblici e privati - se ne sono riscontrate non poche di non lieve entità finanziaria, le quali per vizi di forma o di sostanza, presentano la possibilità di azioni di annullamento - mentre altre potranno impugnarsi per indebito od eccessivo lucro reintegrandosi così l'erario di somme ingenti.

Quanto all'azione del Comitato governativo di Treviso e del Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra, si è trattato e trattasi di verificare se nelle ricostruzioni o riparazioni (oltre a casi di vere frodi) vi sia stato - nè mancano serissimi indizi - eccesso in rapporto a quanto era necessario per la riparazione oggetto del danno di guerra; - se siano state eseguite opere di carattere schiettamente voluttuario o di lusso (obliterando le legittime ragioni dei più bisognosi); - se sia mancata la dovuta utilizzazione delle parti rimaste dell'opera danneggiata o dei materiali di risulta; - se i prezzi siano o meno stati fissati con giusti criteri economici.

Anche le indagini sulle ricostruzioni eseguite dal Genio militare dopo l'armistizio, nella Venezia tridentina, hanno svelato non poche irregolarità.

Devesi stabilire - nei casi concreti che appaiono ed aumentano man mano che l'indagine procede (dove un aggravamento di lavoro sempre rinnovantesi), se vi abbia concorso l'opera colpevole dei funzionari.

In tema di assistenza, dopo le indagini di carattere generale, la Commissione è passata alla ricerca specifica sul funzionamento dei magazzini di materiali nel Veneto, di quelli di Roma (Filippini e via Flavia) e di quelli nelle principali provincie.

Pei magazzini dei Filippini, essendosi già accertate responsabilità di carattere amministrativo e morale a carico di funzionari, le deliberazioni della Commissione furono comunicate alle competenti autorità per gli opportuni suoi provvedimenti.

L'attenzione della Commissione si è poi in questi ultimi tempi rivolta in modo speciale ai contratti stipulati fra l'Amministrazione dello Stato e ditte private per le forniture dei materiali necessari ai profughi, rilevandosi che molte di tali stipulazioni hanno fissato condizioni eccessivamente onerose per l'erario con profitto esorbitante dei fornitori... e di altri!

Altro campo importantissimo di investigazione e di esame, è stato ed è quello della liquidazione e pagamento dei risarcimenti dei danni di guerra, al cui riguardo si ebbero accuse di eccessività ed anco, talvolta, di assoluta mancanza di giusto titolo.

E qui mi arresto astenendomi di proposito dal toccare il merito delle proposte oggetto del disegno di legge.

Come dunque il Senato ha potuto constatare, la Commissione per le zone liberate non ha perduto il suo tempo. Essa stessa si augura di contenere il lavoro commessole nei limiti della proroga nuova (30 giugno 1922).

Frattanto essa continuerà con la massima lena e col massimo zelo a svolgere la propria azione - per recuperare all'erario quanto ingiustamente e fuori dei buoni fini prefissi possa essere stato erogato - e, di conseguenza, per colpire senza riguardo ad alcuno, quanti in qualsiasi forma, non si arretrarono dal profittare del denaro privato e pubblico, che avrebbe dovuto e deve andare a lenire i danni di nobili regioni e di patriottiche popolazioni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore D'Andrea.

D'ANDREA. Rinuncio alla parola, salvo a domandarla alla discussione degli articoli.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Onorevoli colleghi, pochissime parole per non lasciare del tutto senza replica il discorso dell'onorevole collega Rota.

Egli ha, nelle sue prime parole, fatto un collegamento quasi di dipendenza del mio discorso con l'emendamento dell'onor. Ferri. Ciò è inesatto, perchè io ignoravo perfettamente la proposta del senatore Ferri quando mi iscrissi per parlare in questa discussione; ed ho deliberatamente voluto dire quello che ho detto, per l'adempimento del mio dovere e di senatore e di magistrato, che non ha nessun legame con la proposta dell'onor. Ferri, la quale non soddisfa certamente i punti di vista che io ho avuto l'onore di svolgere dinanzi al Senato.

Stabilito questo per esattezza di cronaca, osservo che da una parte l'onorevole senatore Rota ha voluto dimostrare l'utilità dei lavori non soltanto compiuti, ma che compirà la Commissione d'inchiesta illustrando di preferenza gli atti di consulenza, di controllo preventivo all'attività dei Ministeri e degli organi dipendenti, che ha spiegata e che andrà spiegando anche nell'avvenire, fino che ne avrà il tempo, cioè i consigli dati di non fare qualche pagamento, di rescindere qualche contratto, di sospendere qualche fornitura e via dicendo. Questo è un quasi voto di sfiducia che dà l'onorevole Rota al presente e a tutti i futuri Ministeri, ammettendo che siano indispensabili al Governo questi consigli della Commissione d'inchiesta per compiere rettamente i singoli atti di amministrazione che appartengono alla sua immediata responsabilità. Ora, che la Commissione d'inchiesta adempia anche all'ufficio di comunicare al Ministero competente le sue considerazioni su singoli affari, perchè ne tenga conto nello svolgimento della sua attività amministrativa, sta bene; ma che questa sia la giustificazione del perchè noi dobbiamo mantenere la Commissione, no, perchè la Commissione è una Commissione d'inchiesta e non consultiva.

Ora il discorso dell'onorevole Rota ha pienamente capovolte le funzioni della Commissione

d'inchiesta, esaltando una funzione che non è quella d'inchiesta, ed è venuto a convalidare così le ragioni che si opporrebbero alla proroga. Ma io, in fondo, non tanto ho combattuto la domanda di proroga perchè ritenga che la Commissione non abbia adempiuto bene al suo ufficio fino adesso, quanto l'ho combattuta per una convinzione che il buon senso suggerisce, e il ragionamento più semplice ribadisce, cioè che un anno di tempo non basterà ad esaurire il programma propostosi dalla Commissione. Anzi dal particolareggiato discorso dell'onor. Berti e dalla sua conclusione è risultata chiara la impossibilità che in un anno siano eseguite e ultimate tutte le indagini; onde è vano volerci illudere con la speranza che la rapidità dell'opera della Commissione sia motivo così prevalente e assorbente da far chiudere gli occhi su ogni altra considerazione e indurci a lacerare addirittura le disposizioni fondamentali che garantiscono i diritti dei cittadini.

Però su questo punto della proroga posso essere remissivo; posso e debbo anche non insistere nell'opposizione; quello più che importa è di notare che non abbiamo udito una parola dall'on. Rota nè dall'on. Berti che contrasti alla dimostrazione da me data sul tema della costituzionalità. Infatti posso tranquillamente sfidare chiunque, qua dentro, o da qualunque cattedra di diritto costituzionale, o da qualunque avvocato arringante in udienza, a dimostrare il contrario di quello che io ho affermato, che cioè l'art. 71 dello statuto vieta anche al potere legislativo di creare tribunali dopo i fatti che devono essere giudicati.

Questo è il punto fondamentale della discussione di oggi. Noi siamo qui a creare due giurisdizioni: quella di prima istanza e quella di appello. Prima istanza la Commissione di inchiesta e il ministro; appello, commissione così detta arbitrale, in realtà giurisdizione speciale, che al pari della prima è creata dopo che l'inchiesta ha stabilito quali sono i fatti, i contratti, le persone, gli enti, che devono essere assoggettati a queste giurisdizioni.

Ora l'art. 70 dello Statuto che stabilisce che l'ordinamento giudiziario non può essere modificato che per legge, acquista per virtù dell'articolo 71 quel valore proibitivo che limita necessariamente la stessa potestà degli organi legislativi. La legge che modifica l'ordina-

mento giudiziario deve essere una legge norma, non una legge provvedimento; parlo in una adunanza di persone colte, in buona parte anche giuristi, per non aver bisogno di spiegare che legge norma vuol dire una legge che si riferisce a previsione generale di fatti futuri; legge provvedimento è quella dettata per regolare fatti presenti o già avvenuti.

Quando lo statuto dopo aver stabilito nell'articolo 70 che l'ordinamento giudiziario non può essere modificato che per legge, ordina nell'art. 71 che nessuno possa essere distolto dai suoi giudici naturali, i quali non sono naturali in quanto escano dall'uterò materno insieme a noi, ma lo sono in quanto esistono al momento in cui si verifica il fatto per cui si deve esser giudicati, esprime già chiaro il pensiero della proibizione costituente garanzia suprema di libertà. Nondimeno l'autore dello Statuto ha temuto che quel divieto non bastasse; ed ha soggiunto: « non si potranno creare tribunali speciali o commissioni straordinarie ». Queste sono le denominazioni classiche con cui si indicavano quei tribunali di vendette che dovevano essere creati nei tempi delle tirannie politiche, dopo i fatti, e per giudicare certi determinati imputati.

Ora, onorevoli colleghi, la stessa energia con cui l'on. collega Rota ha espresso la necessità che si colpiscano e si puniscano responsabilità di malversazioni, ci mette in allarme che anche qui si possano inframmettere agli atti di giustizia atti di vendetta politica; e l'unica garanzia che possiamo avere contro questo pericolo è quella suprema che l'autore dello Statuto a voluto dare al Paese e a tutti i cittadini, il vietare anche al potere legislativo di creare alcun tribunale dopo i fatti sui quali si deve giudicare. Questa garanzia è indispensabile che il Senato sorga a difendere e mantenere intatta; questo invoco dalla sapienza del Senato. Mi pare che sia ben povera obiezione il dire che se noi emendiamo la legge essa dovrà tornare alla Camera. Prima di tutto onorevoli colleghi siamo precisi; fino al 22 gennaio non scade il termine in corso che si tratta di proporre, e quindi c'è più di un mese davanti a noi e la legge può tornare alla Camera, senza che vi sia neppure l'acqua alla gola delle prossime vacanze natalizie; ma se anche vi fosse, vorrebbe il Senato esitare davanti alla que-

stione altissima del compito che gli si affaccia di richiamare il Governo e la Camera dei deputati al rispetto di questa garanzia, che è garanzia di tutti, che è a difesa di tutti, che è il parafulmine più sicuro contro tutte le prepotenze e gli arbitri da qualunque parte possano venire?

Io ho presentato con l'adesione di parecchi colleghi un ordine del giorno a chiusura di questa discussione generale nel quale ho riassunto il mio pensiero affermando la necessità che il disegno di legge sia emendato in armonia con l'art. 71 dello statuto. Credo che il fare una solenne affermazione su questo punto onorerà il Senato davanti al paese; e se ci sono nel paese talune correnti le quali ardono dall'impazienza di sentire pronunciare giudizi sommari, pur che siano di condanna, a carico di persone indiziate di gravi colpe e responsabilità, quando il Senato avrà ammonito che i giudizi dati incostituzionalmente aprono la via a tutte le sovversioni della vita civile, a tutte le rivoluzioni e avrà rammentato che i tribunali statari sono generatori immediati di rivoluzioni, il paese, o almeno la parte sana e ragionevole del paese, renderà omaggio alla sapienza del Senato, s'inchinerà al suo monito, applaudirà alla sua deliberazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole relatore dell'Ufficio centrale chiede di parlare domani; quindi il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Presentazione di disegni di legge.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. A nome del ministro delle poste e dei telegrafi ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati: « Convenzione con la società *Eastern Telegraph Company* per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino sociale fra Trieste e Corfù ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

MAURI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURI, *ministro di agricoltura*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1920 n. 660 che fissa i prezzi massimi dei cereali di produzione nazionale per l'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921) e del Regio decreto 8 luglio 1920 n. 1039 che modifica l'articolo 1 del Regio decreto 29 maggio 1921 n. 682 concernente i prezzi massimi dei grani teneri, semiduri e duri del raccolto 1920;

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920 n. 778 recante esenzione dalle tasse di registro e bollo a favore dei comuni per i contratti di acquisto e di permuta di terreni da concedere in godimento alle popolazioni agricole.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Presbitero di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PRESBITERO, *segretario*, legge:

Al ministro dei lavori pubblici sopra la necessità di far rispettare il regolamento sulla circolazione degli automobili, approvato con Regio decreto 2 luglio 1914.

San Martino.

Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro degli esteri, se non ritenga di addivenire ad accordi col Governo francese per facilitare i passaggi della frontiera togliendo le attuali ormai insopportabili formalità e molestie che, se poterono essere legittimate durante il periodo della guerra, ora non trovano più alcuna giustificazione, e sono di grave incaglio allo svolgersi di più intensi e frequenti rapporti economici e commerciali fra i due Stati.

Bouvier.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno inviato risposta scritta alle interrogazioni degli onorevoli senatori Frola, Rampoldi, Montresor, Morpurgo e Baccelli.

A norma del regolamento saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Svolgimento della interpellanza del senatore Giardino al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.

II. Interrogazioni.

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Proroga dei poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite rispettivamente con la legge 18 luglio 1920, n. 999 e con quella 18 luglio 1920, n. 1005 (N. 208).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga dei termini stabiliti dalla legge 16 luglio 1914, n. 665, circa i lavori di ricerca d'acqua in Sardegna (N. 193);

Conversione in legge dei Regi decreti 14 gennaio 1917, n. 191, 1° febbraio 1917, n. 325 e 27 aprile 1919, n. 812, relativi alle Regie Gallerie di arte moderna di Roma e di Firenze e alla sistemazione degli edifici monumentali di San Miniato al Monte (N. 35);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733, approvante la convenzione per l'acquisto da parte dello Stato della Biblioteca Chigiana e dei quadri, sculture ed altri oggetti d'arte esistenti nel palazzo Chigi (N. 38);

Conversione in legge del Regio decreto n. 1674, in data 14 novembre 1920, che proroga per sei mesi le disposizioni del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 428, circa la giurisdizione del Tribunale militare in Zara (N. 207);

Reintegro del contributo annuale dello Stato al fondo nazionale per la disoccupazione involontaria (N. 186);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1425, recante l'assegnazione del fondo di lire 15,000,000 per il consolidamento di frane minaccianti abitati e per il trasferimento di abitati (N. 198).

Indennità di caro-viveri agli impiegati delle provincie e dei comuni (N. 167).

La seduta è tolta (ore 18,10).

Risposte scritte ad interrogazioni.

MONTRESOR. — Al ministro dei lavori pubblici per conoscere quale sia la tutela che egli assume del personale della navigazione del Garda proveniente dalla ex rete adriatica chiamato in servizio con le tassative disposizioni dell'art. 7 della legge 125 del 25 marzo 1893, il quale faceva obbligo alla Società concessionaria di continuare a versare agli istituti della Cassa pensioni e del Consiglio mutuo soccorso e del personale appartenente alla Rete Adriatica, oltre alle ritenute già in corso sugli stipendi, paghe e competenze accessorie dovute dal personale passato alla sua dipendenza e che sono a carico del personale medesimo, anche i contributi di ogni specie, a intero carico della Concessionaria e della identica misura che, per questo stesso personale, le Società ferroviarie corrispondono o corrisponderanno agli Istituti suddetti, in conformità agli Statuti che sono in vigore o che saranno in appresso decretati con l'approvazione del Regio Governo.

In tal senso il detto personale fu assicurato dal Governo che cioè tutti i suoi diritti di stabilità e di carriera e di previdenza sarebbero salvaguardati dall'art. 7 della Convenzione, mentre invece ai due primi agenti, dei sette andati già in quietanza, fu riserbata una amara delusione.

RISPOSTA. — In risposta alla sua interrogazione in data del 27 novembre u. s. relativa al trattamento di pensione al personale della navigazione del Garda proveniente dalla ex Rete Adriatica, porto a sua conoscenza che, con la legge 5 marzo 1895, n. 125, venne approvata la Convenzione con la quale la Società per le ferrovie meridionali, allora esercente la Rete Adriatica, concedeva all'Impresa Mangilli il servizio di navigazione sul lago di Garda.

In base a tale Convenzione gli agenti addetti alla navigazione del Garda passarono alla dipendenza della Concessionaria e poichè essi erano iscritti alla Cassa pensioni od al Consorzio di mutuo soccorso di detta Rete, così all'art. 7, punti 3 e 4, della Convenzione stessa fu stabilito, per ciò che riguarda la previdenza:

3° « di continuare a versare mensilmente agli istituti della Cassa pensioni e del Consorzio di mutuo soccorso del personale appartenente alla Rete Adriatica oltre alle ritenute già in corso sugli stipendi, paghe e competenze accessorie dovute al personale passato alla sua dipendenza e sono a carico del personale medesimo, anche i contributi di ogni specie ad intero carico della Concessionaria e nella identica misura che per questo stesso personale le Società ferroviarie corrispondono o corrisponderanno agli Istituti suddetti, in conformità agli statuti che sono in vigore o che saranno in appresso decretati coll'approvazione del Governo;

4° « di rispettare le disposizioni statutarie degli Istituti soprannominati in quanto riguarda il collocamento in quiescenza del personale della Navigazione, come se questo fosse adibito al servizio ferroviario ».

Pertanto, agli agenti del Garda, sia per ciò che riflette i contributi a loro carico, sia per il trattamento di previdenza, furono applicate le stesse disposizioni in materia, vigenti per il personale che, come essi, era originariamente iscritto alla Cassa pensioni e soccorso, e così pure furono versati i contributi da parte delle Amministrazioni interessate e ciò fino a quando, nonostante le varie disposizioni successivamente intervenute (leggi 9 luglio 1908, n. 428; 13 aprile 1911, n. 310; 23 luglio 1914, n. 742 e decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 625) rimasero inalterate le leggi dell'ordinamento del servizio delle pensioni, quale era previsto dagli antichi statuti.

Senonchè il Regio decreto 27 novembre 1919, numero 2373, relativo al miglioramento di pensione nei riguardi del personale delle ferrovie dello Stato in servizio al 30 giugno 1919, ha modificato sostanzialmente detto ordinamento, addossando all'amministrazione ferroviaria l'onere della integrazione delle pensioni (cioè la differenza fra il valore capitale della

pensione ed il capitale accumulato mediante le ritenute versate dall'agente durante il servizio, con i relativi interessi e le quote mutue) ed esonerando l'Amministrazione stessa dal versamento del contributo sugli stipendi e di altri proventi dell'esercizio ferroviario contemplati all'art. 3 del testo unico in parola. Ciò allo scopo di rendere compatibili i miglioramenti di pensione previsti dal detto decreto 2373 con l'equilibrio della gestione dal fondo pensioni.

Dato tale ordinamento, era ovvio che l'Amministrazione ferroviaria non dovesse assumere l'onere della integrazione per coloro che, pur essendo iscritti al fondo pensioni, non facevano parte del proprio personale e ad eliminare ogni dubbio al riguardo fu provveduto con l'articolo 16 comma 2 del citato Regio decreto 27 novembre 1919, il quale stabilisce tassativamente che per le categorie di personale che, pure essendo iscritte il primo luglio 1919 al fondo pensioni, non dipendono dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nè da altre Amministrazioni dello Stato, rimangono ferme le disposizioni del suddetto testo unico 22 aprile 1909 e delle successive leggi emanate in materia di trattamento di pensione prima del predetto Regio decreto.

Pertanto, anche il personale già dipendente dall'impresa di navigazione sul Garda ed iscritto al fondo pensioni, trovandosi nelle suaccennate condizioni, è escluso dal beneficio del miglior trattamento stabilito dal Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2373.

Non sembra che in tal modo siano stati menomati i diritti acquisiti da quel personale in forza delle precedenti disposizioni, perchè esso continua a godere di tutti i vantaggi assicurategli dall'articolo 6 della Convenzione.

Già lo stesso personale, con appositi memoriali, ebbe a chiedere il trattamento attuale di pensione stabilito per gli agenti delle ferrovie dello Stato, ritenendo di dovere essere considerato come appartenente alle ferrovie medesime, per il fatto che, in forza del Decreto luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 598, il servizio della navigazione venne assunto dalle ferrovie dello Stato. In proposito però, occorre aver presente che per effetto di tale decreto, il servizio di navigazione sul Garda venne bensì assunto dalla Navigazione delle ferrovie

dello Stato, ma per conto del Ministero della guerra e soltanto temporaneamente, cioè dal 16 aprile 1919 fino al termine del sesto mese successivo a quello di pubblicazione del trattato di pace per cui siffatto provvedimento non ha per nulla mutato la posizione dei suddetti agenti per quanto riguarda il trattamento di pensione.

Nei citati memoriali, detto personale ha pure rilevato che la pensione in base al testo unico 22 aprile 1919, n. 229, ed all'art. 1 della successiva legge 23 luglio 1914, n. 742, e, cioè, quella che gli verrebbe liquidata in applicazione dell'art. 16 del più volte citato Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2373, sarebbe inferiore all'assegno di esonero fissato per il personale iscritto alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, di cui il regolamento per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è stato approvato con Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, ma, qualora ciò si verificasse, tale disparità di trattamento potrebbe essere eliminata mediante apposito provvedimento, in relazione alle disposizioni emanate in materia di previdenza del personale dei pubblici servizi per l'applicazione della legge n. 835 del 12 luglio 1912, detta dell'equo trattamento, e successive modificazioni.

Gli agenti addetti alla navigazione del lago di Garda, iscritti al fondo pensioni ed esistenti al 30 giugno 1919 erano 12; sei di essi cessarono dal servizio e la pensione fu loro liquidata in base alle norme in vigore antecedentemente al Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2373.

Il Ministro

MICHELI.

MORPURGO. — Ai ministri dei lavori pubblici e delle finanze, per sapere come intendano rimuovere l'inconveniente e il danno del ritardo che quotidianamente si lamenta nei treni che scendono la linea Pontebbana, causa principalmente la lentezza con la quale si compiono le operazioni doganali alla stazione di Tarvisio.

RISPOSTA. — Gli inconvenienti lamentati dall'onorevole interrogante, per ciò che concerne questo Ministero, riguardano, più che altro, il diretto 503 da Tarvisio ad Udine, la cui mar-

cia in questi ultimi tempi è andata notevolmente peggiorando, fino a raggiungere un ritardo medio superiore ad un'ora; gli altri due diretti discendenti hanno sempre avuto, ed hanno tutt'ora un andamento abbastanza regolare.

La causa principale del rilevante ritardo del treno 503 è da attribuirsi alle operazioni di visita doganale al confine di Tarvisio, le quali, per la notevole e sempre crescente affluenza di viaggiatori, provenienti specialmente da Vienna col treno coincidente, e per l'enorme quantità di bagagli a mano e registrati da verificare, non possono essere eseguite nelle vetture, come si pratica con gli altri treni ma avvengono, invece nei locali della stazione, facendo discendere tutti i viaggiatori e scaricare tutti i bagagli, ciò che importa una considerevole perdita di tempo, e causa non lieve difficoltà. Su tali ritardi fu ripetutamente richiamata, dalla Delegazione d'esercizio F. S. di Trieste, l'attenzione della R. Dogana, interessandola a rendere, per quanto fosse possibile, più sollecite le operazioni di verifica, ed è stato assicurato che sarà provveduto ad aumentare il personale addetto al servizio di visita doganale. Da parte delle Ferrovie è stato provveduto ad intensificare la sorveglianza su tali operazioni, affinché venga usata la massima possibile sollecitudine in modo da ridurre la sosta del treno al confine nei limiti più tollerabili.

Per quanto concerne il servizio ferroviario, i ritardi che si verificano ai treni discendenti sulla linea Pontebbana, sono in proporzione molto minori.

Le cause di tali ritardi sono generalmente dovute alla intensità della circolazione che, in conseguenza dell'aumentato traffico, si svolge su quella importante linea, a semplice binario e provvista di impianti inadeguati alle esigenze dell'interno servizio attuale. Inoltre sulla tratta Tarvisio-Udine sono attualmente in vigore alcuni rallentamenti non compresi in orario per lavori di riparazione della linea, i quali danno un perditempo complessivo di 16 minuti.

Anche nei riguardi della trazione si verifica qualche ritardo per la scadente qualità di carbone, dell'Alta Slesia, unico che si è ora costretti ad operare.

Ad ogni modo da parte dell'Amministrazione

ferroviaria sono stati presi tutti i provvedimenti opportuni per migliorare, per quanto è possibile il servizio dei treni sull'importante linea in questione.

Il Ministro

MICHELI.

RAMPOLDI. — Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e dell'istruzione per conoscerne l'avviso circa la convenienza di dare maggiore impulso alla coltivazione razionale metodica di piante medicinali, dove queste più specialmente allignano e di diffonderne la conoscenza nelle scuole, con opportuni mezzi dimostrativi.

RISPOSTA. — In varie circostanze sono pervenute al Ministero richieste e proposte di istituti e di cultori delle scienze botaniche intese a dare un maggiore impulso alla coltivazione in Italia delle piante medicinali, e non si è mancato in tale occasione di dimostrare il più vivo interessamento per simili iniziative, incoraggiandole e sussidiandole, quando era possibile, nei limiti consentiti dalle modeste disponibilità di bilancio.

Assegnazioni straordinarie a questo scopo sono state fatte nei passati e nel corrente esercizio a istituti botanici di varie università.

È da segnalare anzi l'iniziativa presa dalla scuola di farmacia dell'Università di Parma per l'istituzione di una scuola di erboristi, proposta che ha riportato nel 1919 anche il consenso e l'approvazione di massima del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Si vuole ricordare infine che sui fondi stanziati nel bilancio di questo Ministero per effetto dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 25 novembre 1917 n. 2068 relativo all'incremento degli istituti di fisica e chimica e delle loro applicazioni tecniche, è stato concesso un assegno di lire 10,000 al prof. Arnaldo Piutti, direttore dell'Istituto di chimica farmaceutica dell'Università di Napoli, con il preciso incarico di fare studi e ricerche (in corso di svolgimento) sui principali contenuti nelle piante medicinali e di essenza coltivate nell'Italia meridionale e Colonie.

La coltivazione delle piante medicinali ha avuto particolare sviluppo presso l'Orto Botanico dell'Università di Napoli ed a questo isti-

tuto ogni anno è concesso un aiuto straordinario. Anche in quest'anno vennero concesse cinque mila lire a questo fine.

Il Ministro
CORBINO.

BACCELLI. — Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro del commercio sulla necessità di stringere sollecitamente il nuovo trattato di commercio con la Spagna o almeno di accordare un *modus vivendi*.

RISPOSTA. — Il ministro di industria e commercio si è vivamente interessato della delicata situazione dei nostri rapporti commerciali con la Spagna, e, subito dopo l'avvenuta denuncia, da parte della Spagna, del trattato di commercio italo-spagnuolo del 30 marzo 1914, avviò opportune trattative col Governo spagnolo, a mezzo della nostra rappresentanza diplomatica a Madrid, allo scopo di porre riparo a uno stato di cose dannose al traffico dei due paesi.

L'incertezza del regime doganale della Spagna, essendo la sua tariffa di carattere provvisorio, e, d'altra parte, l'aver essa stabilito anche dei coefficienti di maggioranza sulle valute estere deprezzate, ci hanno finora posto in una posizione particolare di disagio nelle trattative.

Tali trattative si sono però intensificate in questi ultimi giorni essendo imminente, da parte della Spagna, la promulgazione della sua nuova tariffa doganale permanente, e mi è gradito informare l'onorevole interrogante, che si spera di concludere un *modus vivendi* commerciale con la nazione predetta destinato ad assicurare ai nostri prodotti d'esportazione in Spagna un trattamento doganale più favorevole.

Il Ministro
BELOTTI.

FROLA. — Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro della guerra per sapere:

1° Quali provvedimenti intenda presentare per gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, particolarmente nei riguardi del caro-viveri e capitalizzazione dell'intera pensione, condizioni queste prospettate nel decreto luogotenenziale, che li riguarda (pagg. 11 e 14 della memoria a stampa presentata dall'associazione fra gli ufficiali in P. A. S.).

2° Se per l'istruzione preliminare saranno impiegati ufficiali superiori della posizione ausiliaria speciale a loro domanda, e con quali norme e trattamento economico.

RISPOSTA. — Da quando ho assunto il Dicastero della guerra, ho avuto sempre in animo di sistemare gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale e di favorirli in tutto quel che è possibile.

Alle Commissioni che in proposito sono venute da me a sollecitare adeguati provvedimenti ho fatto conoscere tutti i buoni intendimenti che animano questo Ministero e a prova di essi, ho fatto pubblicare nella dispensa n. 56 del giornale militare corrente anno, di cui pregiomi accludere copia, una notificazione nella quale sono riassunte per sommi capi le richieste degli ufficiali stessi alle quali questo ministero può dare direttamente una soluzione.

Per quanto riguarda la capitalizzazione degli assegni e la concessione del caro-viveri ho interessato parecchie volte il Ministero del tesoro, unico competente a decidere, e anche recentemente ho inviato una sollecitazione.

Ad ogni modo, per provare maggiormente il mio interessamento, in favore di questa categoria di ufficiali, di cui apprezzo le alte benemerienze, ho scritto personalmente a S. E. il ministro del tesoro perchè si compiaccia, appena possibile, di tenere insieme con me e col direttore generale dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni, una riunione per definire le due questioni.

Quanto all'impiego degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale per l'istruzione premilitare tengo a far conoscere che non mancherò, a momento opportuno, appena cioè saranno concretati gli studi in corso, di pensare — anche per questo lato — ad esaudire, per quanto è possibile, le aspirazioni dei detti ufficiali.

Il Ministro
GASPAROTTO.

Licenziato per la stampa il 30 dicembre 1921 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche